

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

CCCLXXXI.

TORNATA DI LUNEDÌ 19 GIUGNO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Sul processo verbale parlano i deputati Nocito, Billia, Vollaro ed il ministro di grazia e giustizia. — Il presidente proclama l'esito della votazione di ballottaggio per la Commissione di vigilanza dell'Asse ecclesiastico in Roma e proclama eletti a far parte di detta Commissione i deputati Taiani D., Della Rocca, Ruspoli A. — Sull'ordine della discussione parlano il ministro della marina, i deputati Della Rocca, Ferracciù, Vollaro e Cocco-Ortu. — Il deputato Massari presenta la relazione sul disegno di legge relativo alla tariffa telegrafica. — Il deputato Picardi presenta la relazione relativa al disegno di legge per i provvedimenti sulla baia di Assab. — Il deputato Salaris svolge una sua interrogazione al presidente del Consiglio e al ministro delle finanze per conoscere se e come intendano di provvedere alle desolanti condizioni di non pochi comuni della provincia di Cagliari — Risposta del presidente del Consiglio. — È data lettura di una domanda d'interrogazione del deputato Merzario ed altri sulla comparsa della fillossera nel territorio di Mandello — È data lettura di un'altra interrogazione dei deputati Merzario e Polti al presidente del Consiglio, ministro dell'interno e all'onorevole ministro delle finanze sulla durata del decreto che estende la zona doganale in una parte della provincia di Como — Il ministro delle finanze si riserva di rispondere sabato a tale interrogazione. — Altra del deputato Bizzozero ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici in proposito ai provvedimenti da prendersi in riguardo ai minatori del Gottardo che vi contrassero malattie endemiche non che intorno ai modi di tutelare in futuro la salute degli operai impiegati in congeneri lavori — Il presidente del Consiglio si riserva di rispondere. — Il deputato Solinas Apostoli presenta la relazione sulla proposta di legge per l'istituzione di una pretura in Terranova Pausania ed il deputato Salaris ne chiede l'urgenza. — È data altresì lettura di una domanda di interpellanza dei deputati Omodei e Comin al ministro delle finanze sulla posizione fatta ai candidati approvati nell'esame dato nel 1876 per la carriera di seconda categoria dell'amministrazione delle gabelle e di una domanda di interrogazione del deputato Vollaro all'onorevole ministro delle finanze circa il regolamento testè pubblicato per la esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte ultimamente modificata. — Il presidente annuncia che l'onorevole Seismit-Doda con molti altri deputati hanno presentato una proposta di legge che sarà trasmessa agli uffici. — Discussione del disegno di legge per modificare la legge della contabilità generale dello Stato — Parlano i deputati Minghetti, Cavalletto, il relatore Morana, il ministro delle finanze, il ministro dei lavori pubblici, il deputato Ricotti, il presidente del Consiglio, i deputati Maurogò nato, Nervo, Branca, La Porta — Si sospende la votazione sopra una parte dell'articolo 2. — Il deputato Mocenni presenta la relazione sul disegno di legge per la leva dei nati nel 1862. — È data lettura di una interrogazione dei deputati Della Rocca e Orilia al ministro di grazia e giustizia sopra un parere dato dal Consiglio di Stato. — I ministri dell'interno e dei lavori pubblici si riservano di rispondere all'interrogazione del deputato Sforza-Cesarini già annunciata. — Il presidente proclama il risultato della votazione sul conto consuntivo del 1879. — Il deputato Cocco-Ortu presenta la relazione sul disegno di legge per l'abolizione delle quote minime della imposta sui fabbricati e terreni.*

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane.
Il segretario Capponi legge il processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sul processo verbale l'onorevole Nocito.

NOCITO. Sabato, me assente, l'onorevole Billia pro-

nunziò il mio nome in quest'aula, a proposito di un mandato di 250 lire per compensi di lavori legislativi, pagati a me dal Ministero di grazia e giustizia nell'anno 1879. Avrei veramente desiderato che l'onorevole Billia avesse addirittura stampato nella sua relazione il mio nome, perchè in questo modo non sarebbe pesato, per il mistero da cui era circondato, una specie di sospetto sopra il capo di tanti miei onorevoli colleghi.

Avrei pure desiderato che addirittura nella sua relazione avesse specificata la cifra delle lire 254 o 250, perchè a questo modo fuori di quest'aula non si sarebbero sollevate ardite ipotesi intorno a migliaia e migliaia di lire date a deputati per lavori legislativi.

Era necessario che il fatto fosse esposto nei suoi termini precisi, perchè senza dubbio l'onorevole Billia, dal quale, credo, è lontano l'animo di denigrare alcuno in questa Camera, avrebbe potuto ottenere meglio e con maggiore soddisfazione il suo scopo, che era quello di illuminare la Camera intorno ai vizi che, a suo modo di credere, travagliano l'amministrazione della Sinistra.

Ecco, o signori, per ciò che mi riguarda, come sono andati i fatti. Con decreto del 18 maggio 1876, il ministro guardasigilli del tempo, l'onorevole Mancini, mi chiamava a far parte d'una Commissione per lo studio di un progetto di Codice penale.

Questa Commissione governativa era composta (parlo degli uomini politici) del senatore Conforti, del senatore Paoli, del senatore professore Carrara, e del deputato Lorenzo Nelli, di compianta e cara ricordanza.

Io nel maggio 1876 non era deputato, perocchè fui eletto solo nel novembre di quell'anno. Naturalmente per effetto della nomina a deputato, il ministro guardasigilli non poteva revocarmi dall'ufficio di membro di quella Commissione; continuai quindi a far parte di questa Commissione governativa, la quale doveva preparare il progetto del primo e del secondo libro del Codice penale. Nel 1876, quando non ero deputato si tennero, non so se 30 o 35 sedute; nel 1877 se ne tennero, se non erro, 26, come risulta dal volume che contiene i verbali di tutte le sedute della Commissione governativa per il disegno di legge sul secondo libro del Codice penale, che metto qui a disposizione della Camera. Mancai alle prime cinque adunanze perchè occupato in altri lavori, e per quanto mi possa ricordare dopo cinque anni, mi trovava anche fuori di Roma. Eccitato dagli inviti replicati del ministro, intervenni in tutte le altre tornate della Commissione, che furono quindici o sedici. Ciò posto eccomi a parlare del mandato scoperto dall'onorevole Billia ed approvato col

conto consuntivo del 1879 dalla Corte dei conti a sezioni riunite.

Questo mandato non ha la dicitura smezzata con la quale l'onorevole Billia lo presentava nella sua relazione. Il mandato parla è vero di studi e lavori legislativi, ma aggiunge che trattasi di studi e lavori legislativi compiuti nel secondo semestre del 1877.

Ora, siccome nel secondo semestre di quell'anno io non ho fatti altri studi e lavori che quelli che risultano dai verbali stampati della Commissione governativa per il progetto del Codice penale, così è evidente che il mandato si riferisce alle sedute di questa Commissione nella quale io intervenni. Questo mandato che si riferiva al 2° semestre del 1877 mi venne pagato nel 1879 dal ministro del tempo, onorevole Conforti, con la intestazione di studi e lavori legislativi fatti nel secondo semestre del 1877. Il mandato e il decreto portano la firma del segretario generale, il compianto Ronchetti e sono in questi precisi termini: « Lire 250 a favore di Nocito Pietro, professore presso l'Università di Roma, in compenso degli studi e dei lavori legislativi da lui eseguiti d'ordine e nell'interesse di questo Ministero, durante il 2° semestre del 1877. »

Questa è la precisa lettera del mio decreto; e questa medesima espressione si trova nei medesimi termini in tutti gli altri decreti, che fissavano la retribuzione o la diaria per tutti gli altri commissari che appartenevano al Senato ed alla Camera dei deputati. Essi ebbero somme assai maggiori della mia, perchè sopportarono maggiori disagi. Così con decreto del 15 dicembre 1878, il commendatore senatore Paoli ebbe una retribuzione di lire 1073; il compianto Nelli deputato al Parlamento, ebbe un mandato di lire 1000; il commendatore senatore Conforti ebbe un decreto per un compenso di 1500 lire; e così via via, giacchè non è il caso, o signori, di fare qui i conti a tutti gli altri uomini politici che fecero parte della Commissione governativa per i loro speciali studi, e che ebbero una retribuzione per effetto di studi e lavori legislativi compiuti nel secondo semestre del 1877.

Nel secondo semestre del 1877 le sedute della Commissione cominciarono col 5 novembre e terminarono al 26 dello stesso mese. Io dunque ho preso 250 lire per sedici o diciassette sedute, cioè per sedici o diciassette giorni di lavoro. Uno scrivano avrebbe preso di più. Si riscontrino i verbali delle sedute di quella Commissione e si vedrà la verità di quanto asserisco. Ed allora che cosa rimane dell'accusa mossa dall'onorevole Billia? Si dirà forse che io abbia potuto fare qualche altro lavoro per conto del Ministero di grazia e giustizia? Ma nel

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

1877 il ministro di grazia e giustizia era l'onorevole Mancini, che è ancora vivo e può dire quali altri lavori mi siano stati commessi. Insomma di questi benedetti lavori legislativi di cui si è parlato, dovrebbe esservi qualche traccia; dovrebbero avere un nome, una qualche epigrafe. Saranno delle dissertazioni, saranno degli opuscoli, delle opere; ma certo sotto un nome o sotto un altro dovrebbe trovarsi qualche ricordo: e, l'onorevole Billia avrebbe dovuto egli il primo, che formulava l'accusa, cavarli fuori. In ogni caso, poichè non li ha cavati fuori, io me ne appello al ministro Mancini, il quale potrà attestare, appena verrà alla Camera, se io ho compiuto giammai altri lavori ed ho ricevuto altri compensi tranne i lavori ed i compensi relativi alla Commissione ministeriale del Codice penale. Io me ne appello all'onorevole ministro Zanardelli, il quale potrà dichiarare se io ho avuto mai altro rapporto col Ministero di grazia e giustizia, tranne quello di questa Commissione, nella quale fui chiamato come professore di diritto penale.

Se è un delitto per un professore far parte d'una Commissione governativa, nominata dal Ministero per preparare il primo ed il secondo libro del progetto del Codice penale, allora questo delitto vi sono molti qui che l'hanno commesso, perchè molti deputati sono stati chiamati a far parte di Commissioni speciali o permanenti che servono l'amministrazione; ed io sono lieto d'aver commesso questo delitto coi primi luminari della scienza penale in Italia. Qui non si trattava, o signori, di vero e proprio lavoro legislativo. Si trattava invece di lavoro amministrativo, lavoro governativo, che non ha nulla che vedere con questa frase buttata lì all'aria, forse da un copista inesperto, di *lavori legislativi*, e che l'onorevole Billia aveva il dovere di esaminare, se non altro, chiedendo a me suo collega, ed al ministro, un qualche schiarimento. Il vero lavoro legislativo è il lavoro parlamentare, è una relazione, un'inchiesta, un discorso che si fa nella Camera o per conto della Camera; tutto il resto è lavoro amministrativo e governativo. Ma ad ogni modo questa è la frase che si usa, e che si trova ripetuta in tutti i decreti di pagamento che furono fatti per tutti gli altri miei colleghi.

Dopo queste dichiarazioni, o signori, io non credo di dovere più oltre insistere. Credo che il fatto non aveva veramente nessuno di quei caratteri, che lo potessero render degno d'essere portato e discusso in questa Camera. Quindi non mi resta che concludere, augurandomi che cessi nel nostro paese un certo sistema di diffidenze e di sospetti, che certamente fuori di questa Camera comincia a prevalere, perchè il miglior modo col quale un individuo, un

partito, una nazione fonda la propria riputazione è quello di non mettere in non cale il decoro e la riputazione degli altri. (Bravo! a sinistra)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Billia.

BILLIA. La Camera tutta mi è buon testimone come ad insistenze ripetute da parte di vari colleghi, io abbia pertinacemente resistito...

VOLLARO. Chiedo di parlare.

BILLIA... come io abbia soggiunto, che conoscere il nome nulla toglieva e nulla aggiungeva all'importanza del rilievo.

Voce a sinistra. E la vostra reticenza?

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

BILLIA. La Camera sa come solamente all'ultimo momento, quando si giunse a mettere perfino in dubbio l'esistenza del fatto materiale da me accennato, allora io pronunziai queste sole parole: « esistere un mandato alla Corte dei conti con la causale: *compenso per studi e lavori legislativi*. » E qui dissi il nome, che prima non voleva assolutamente pronunziare. Io ho sentito le spiegazioni date oggi dall'onorevole Nocito, ma le spiegazioni sue io posso benissimo accettarle, poichè io ho detto nulla in contrario nella mia relazione a quello che egli è venuto a confermare.

Da tutti gli atti dell'amministrazione nessun altro documento dietro le ricerche da me fatte mi apparve, tranne che questi tre; un decreto col quale nel 1879 si attribuiva un compenso alla determinata persona per studi e lavori legislativi nella somma di *lire tante*; un mandato che riproduceva questa stessa dicitura; una ricevuta dello stesso percipiente, che ripeteva questa stessa causale. Nessun altro documento giustificativo nell'amministrazione si rinvenne.

Nell'esercizio del 1879, non figurano altri mandati, che forse saranno stati pagati nel secondo semestre del 1877 o nell'anno 1878; ma nel 1879, al quale unicamente ho dovuto rivolgere la mia attenzione, non trovai altro mandato con questa causale; ed io nella relazione dissi, per ripetere le stesse parole: « ne dolse vedere un mandato con la dicitura, *compenso per studi e lavori legislativi*. »

Ecco quello che io ho detto, e che anche oggi dovrei confermare.

Anche l'onorevole Nocito pur censurando questa frase, ed attribuendola ad errore di copista, disse che non si sarebbe dovuto dire *lavori legislativi*, ma *lavori amministrativi*.

A me poco importava del nome, e della cifra, ma un mandato con dicitura siffatta parve che fosse degno per la sua intitolazione, e non per altro di essere registrato. Queste sono le spiegazioni che in-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

tendeva dare anche sabato, e che risultano dalla stessa lettura della relazione. Null'altro io intesi di dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

VOLLARO. Ricorda la Camera che, quando presi a parlare a proposito della citazione che era stata fatta a pagina quarta della relazione dell'onorevole Billia, che poi si riferiva ad una nota in colonna, io dissi, che se l'onorevole relatore sul resoconto amministrativo, con l'esattezza di cui aveva dato prova e di cui io lo lodo, avesse riportata nella sua relazione la copia del mandato, che aveva dato luogo alla sua osservazione, e che egli segnalava all'attenzione della Camera, tutto quel discorso su tale argomento non sarebbe avvenuto.

Soggiungo ora, dopo le spiegazioni da lui date, che egli aveva un altro obbligo. Dal momento che il mandato accennava a lavori del secondo semestre del 1877, aveva l'obbligo di portare il suo esame anche sul consuntivo del 1877, o per lo meno sugli altri documenti che a quel fatto si riferivano, perchè allora si sarebbe potuto fare la luce e vedere di che cosa si trattava. Egli allora avrebbe visto che questo mandato pagato nel 1879 concerneva l'esercizio 1877, e che l'onorevole Nocito era in compagnia del defunto onorevole Conforti, del Carrara, del fu nostro onorevole collega Nelli, del professore Buccellati, del professore Luchini ed altri; avrebbe visto che si trattava non di lavori legislativi, ma amministrativi, di assistenza a Commissioni, forse anche di trasferte di viaggi; ed è quindi chiaro che nella cifra di 250 lire data ad uno dei componenti di quella Commissione, in confronto con le lire 1159 date ad un altro, si trova la spiegazione che in questa seconda cifra possano essere comprese anche le trasferte di viaggio. Io non ho l'obbligo di fare queste ricerche, ma l'onorevole Billia l'aveva. Quando si arriva a sindacare una somma di 250 lire (ed io glie ne fo elogio), nell'esercitare questo controllo si ha l'obbligo di ricercare e conoscere tutte le cause da cui questo effetto deriva.

Io non ho nulla da aggiungere a quel che dissi per le spiegazioni del nostro collega; ma nell'interesse di tutti, siccome la relazione sarà stampata negli atti della Camera ed il veleno lo ha prodotto...

PRESIDENTE. Onorevole Vollaro, la prego!

VOLLARO... ha prodotto il veleno nel paese...

PRESIDENTE. Ma che veleno? Non siamo in una farmacia qui. (*ilarità*)

VOLLARO. Ritiro quella parola, perchè non voglio far questioni personali; ma l'effetto l'ha prodotto, io faccio la proposta di pregare l'onorevole presidente,

che richiami dalla Corte dei conti gli originali decreti... (*Rumori*) Voterete contro; sono avvezzo a restar solo. Richieda le copie dei mandati perchè sieno pubblicate in supplemento alla relazione dell'onorevole Billia; così se in una pagina si legge la censura, nell'altra si leggerà la correzione. Se trovate non giustificata la mia proposta voterete contro; ma io prego la Camera, per la dignità sua, di permettere che di tutte le opere nostre, anche individuali, sia reso perfetto conto al paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

NOCITO. Io dichiaro di accettare le spiegazioni che ha date l'onorevole Billia; perchè in sostanza dimostrano che egli si è contentato del frontispizio e non ha letto il libro, e dimostrano come in un fatto che riguardava un deputato egli abbia agito con troppa correntezza. Questo onorevole Billia non può e non lo deve negare. E glielo provo. Egli dice che ha veduto la mia ricevuta. Se l'onorevole Billia l'avesse letta avrebbe agito e scritto diversamente. La mia ricevuta è questa: « Dichiaro io sottoscritto aver ricevuto dall'economista di questo Ministero la somma di lire 250 in compenso assegnatomi con decreto ministeriale del 30 ottobre 1879, degli studi e lavori legislativi come sopra nel decreto, ecc. » Dunque nella stessa mia ricevuta, onorevole Billia, era indicata la data del decreto 30 ottobre 1879. Perchè non è andato a leggerlo?

BILLIA. L'ho letto.

NOCITO. E se l'ha letto perchè ha scritta una relazione in quel modo, ed è venuto a mettere questa nota nella sua relazione: *Mandato n° 142 colla dicitura sopra riferita?* La dicitura sopra riferita dell'onorevole Billia era dicitura incompleta ed inesatta, non conforme nè al decreto, nè alla ricevuta. La dicitura dell'onorevole Billia diceva: *Studi e lavori legislativi*, e basta. Ah! no. Ella, onorevole Billia, doveva continuare e dire: « Studi e lavori legislativi per il secondo semestre del 1877. »

Allora essendo determinata la cosa, ognuno poteva andare a vedere che cosa fosse stato fatto nel secondo semestre del 1877, ed avrebbe trovato che in quel semestre io aveva lavorato per più settimane con altri deputati e senatori nella Commissione ministeriale che preparava il progetto del Codice penale, e che il mandato di pagamento si riferiva appunto a questa causa.

Troppo, o signori, ci sarebbe da dire, ma io voglio fare un sacrificio del mio amor proprio.

Il decoro di questa Assemblea m'ammonisce, come sia tempo di finirla con questa incresciosa questione, e lascio che la Camera giudichi il modo come l'ono-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

revole Billia ha compiuto il suo dovere. Io certo, ora e sempre ho fatto il mio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Io voglio aggiungere una sola parola, poichè l'onorevole Nocito invocò la mia testimonianza nel senso, che io abbia ad esprimere se nessun altro rapporto per studi amministrativi, perchè di studi legislativi oggi è ammesso da tutti che non se ne deve parlare, egli abbia avuto col Ministero; e io dirò che a me non consta che egli abbia avuto incarico di qualsiasi sorta, tranne che per la formazione del progetto del Codice penale, del quale egli ha parlato. Aggiungo pure che le circostanze da lui dette, relative all'oggetto di queste lire, di cui si parla nella relazione dell'onorevole Billia e il tenore dei mandati sono circostanze perfettamente esatte.

PRESIDENTE. Onorevole Vollaro, mantiene la sua proposta?

Voci. La ritiri!

VOLLARO. Il desiderio dei colleghi è che io la ritiri, e la ritiro.

PRESIDENTE. Per conseguenza, con queste osservazioni si intenderà approvato il processo verbale. (È approvato.)

OMAGGI.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto degli omaggi giunti alla Camera.

CAPPONI, segretario, legge:

Dal signor Righi Gioacchino — Osservazioni sulla questione che da tre anni si agita fra il demanio ed i frontisti del Po a Brescello, copie 2;

Dal signor Pietro Saraceni, professore di storia nel liceo di Chieti — La cronaca di Santo Stefano *ad Rivum Maris*, una copia;

Dal signor Angelo Calvino — Il 2 giugno. Ode, copie 10;

Dal signor Salvatore Contarella — La perequazione fondiaria, copie 3;

Dalla signora Emilia Branca-Romani — Felice Romani ed i più riputati maestri di musica del suo tempo. Cenni biografici ed aneddotici, copie 2;

Dal rettore della regia Università di Napoli — Annuario di quella regia Università degli studi per l'anno scolastico 1881-1882, copie 2;

Dal prefetto della provincia di Forlì — Atti di quel Consiglio provinciale pel 1881, copie 2;

Dal prefetto della provincia di Girgenti — Atti di quel Consiglio provinciale pel 1881, una copia;

Dal Ministero delle finanze (Direzione generale

delle gabelle) — Statistica delle fabbriche di spirito, di birra, ecc., delle quantità di prodotto ottenuto e del reddito ricavato dal 1° gennaio al 31 aprile 1882, copie 25;

Dal signor Giuseppe Cerboni, ragioniere generale dello Stato — Sur l'importance d'unifier les études de la comptabilité. Mémoire présenté au congrès littéraire international réuni à Rome le 20 mai 1882, una copia;

Dal regio istituto dei sordo-muti in Genova — Relazione sul conto del 1881 col riassunto del conto stesso e del relativo bilancio pel 1882, copie 4;

Dall'ingegnere Francesco De Padova — Del nuovo catasto. Osservazioni relative al progetto di legge per la perequazione dell'imposta fondiaria, copie 15.

PETIZIONI.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni giunte alla Camera.

CAPPONI, segretario, legge:

2918. Giacchetti O., presidente di un comizio popolare tenutosi in San Felice Circeo, rassegna un voto in appoggio del tracciato della nuova linea direttissima Roma-Napoli, proposta dalla società delle ferrovie Meridionali.

2919. Caracciolo Giovanni di Melissano, da Napoli, già impiegato nella Cassa di ammortizzazione e Demanio pubblico sotto il cessato Governo, ricorre alla Camera per ottenere di essere ammesso a liquidare la pensione di giustizia, che gli spetta per i servizi prestati durante il periodo di 30 anni.

2920. Raffade del Castello, presidente della Società zoofila di San Remo, esprime il voto che nel disegno di legge sulla caccia sia introdotta una disposizione, che vieti in modo assoluto nella Liguria la caccia colla ragna fissa quanto colla panizza o *trappin*.

2921. Il Consiglio provinciale di Terra di Lavoro sottopone alla Camera alcuni voti di quelle popolazioni, perchè nel favorire gl'interessi delle provincie vantaggiose dalla nuova linea ferroviaria direttissima Napoli-Roma, non siano trascurati quelli dei territori di Sessa, Formia, Gaeta e Fondi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grossi sul sunto delle petizioni.

GROSSI. Mi permetto di chiedere alla Camera l'urgenza per la petizione n° 2921, con cui il Consiglio provinciale di Terra di Lavoro presenta, nell'interesse della provincia, alcuni voti ed alcune considerazioni alla Camera, a proposito della proposta di legge per la concessione di una linea diretta di comunicazione tra Napoli e Roma.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

L'urgenza è giustificata dalla convenienza che questa petizione sia esaminata dalla Commissione parlamentare, che si occupa di quel disegno di legge.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. La petizione farà il corso regolamentare.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO PER LA NOMINA DI TRE COMMISSARI NELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULL'ASSE ECCLESIASTICO DI ROMA.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di tre commissari di vigilanza sull'Asse ecclesiastico di Roma.

Votanti 203.

Risultarono eletti:

L'onorevole Taiani Diego,	che ebbe voti	92
» Della Rocca,	»	89
» Ruspoli Augusto,	»	86

Poi ottennero voti: l'onorevole Merzario 83, l'onorevole Zeppa 36, l'onorevole Nocito 12. Schede bianche 21.

In conseguenza dichiaro gli onorevoli Taiani Diego, Della Rocca e Ruspoli Augusto membri della Commissione di vigilanza dell'Asse ecclesiastico di Roma.

CONGEDO.

PRESIDENTE. L'onorevole Luchini chiede un congedo di dodici giorni, per motivi di salute.

(È congedato.)

OSSERVAZIONI DEL MINISTRO DELLA MARINERIA E DEI DEPUTATI DELLA ROCCA E VOLLARO SULL'ORDINE DEL GIORNO.

ACTON, ministro della marina. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MINISTRO DELLA MARINERIA. Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA MARINERIA. Ho domandato di parlare per pregare la Camera di volere permettere che dopo la discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge di contabilità, sia discusso il disegno di legge per gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali ed impiegati civili della regia ma-

rineria. Dopo che fu votato l'aumento degli stipendi agli impiegati civili ed agli ufficiali dell'esercito, mi pare equo di sollecitare la votazione di questo disegno di legge, che riguarda la marina.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina prega la Camera che dopo la discussione del disegno di legge per modificazioni della legge 22 aprile 1869 sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, voglia discutere quello per stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali ed impiegati civili della regia marina.

Metto a partito questa proposta.

(È approvata.)

DELLA ROCCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DELLA ROCCA. Quantunque siamo agli sgoccioli dei lavori parlamentari...

PRESIDENTE. Che sgoccioli!

DELLA ROCCA. Almeno è opinione generale. Se vogliamo dissimularcela, dissimuliamocela pure, ma mi pare che sia una innegabile verità. Quantunque siamo agli sgoccioli dei lavori parlamentari, mi permetto di pregare l'onorevole nostro presidente di sollecitare la Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge, relativo all'avanzamento degli ufficiali della regia marina perchè affretti il suo lavoro. Parmi che dopo avere pensato all'esercito, dobbiamo pensare anche un poco all'armata.

Questo disegno di legge è stato già approvato dal Senato, talchè non credo che possa dar luogo a lunga discussione. E come io credo che sia utile e conveniente che si discuta senza indugio, così mi permetto di pregare l'egregio presidente di interporre la sua autorità presso la Commissione incaricata di riferire su questo disegno di legge, perchè si affretti a presentare la relazione sul medesimo.

PRESIDENTE. Già l'altro giorno in fine di seduta fu fatta un'osservazione analoga.

DELLA ROCCA. Io non lo sapeva.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferracciù, presidente della Commissione, rispose alle sollecitazioni fatte; e poichè è presente nell'Aula, spero che risponderà anch'oggi.

Intanto fo noto alla Camera, che relatore di questo disegno di legge è l'onorevole Gagliardo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferracciù.

FERRACCIÙ. La relazione è già pronta, e credo che sarà presentata quanto prima.

PRESIDENTE. Allora non c'è da fare altro che invitare l'onorevole relatore a recarsi alla tribuna.

È soddisfatto, onorevole Della Rocca?

DELLA ROCCA. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Gagliardo
(Non è presente)

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

Quando interverrà alla seduta, mi farò un dovere di informarlo dell'incidente testè avvenuto.

L'onorevole Vollarò ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

VOLLARÒ. So che la Commissione nominata per l'esame del disegno di legge sulle quote minime ha compiuto il suo lavoro e che la relazione è stata approvata. Perciò pregherei l'onorevole presidente di sollecitare il relatore a presentarla.

PRESIDENTE. Il relatore di quella Commissione è l'onorevole Cocco-Ortu, che ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU. Mi farò un dovere di presentare la relazione sul disegno di legge per le quote minime prima che la Camera si proroghi.

PRESIDENTE. Ha udito l'onorevole Vollarò?

VOLLARÒ. Sta bene.

PRESENTAZIONE DI DUE RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Massari a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MASSARI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge presentato dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, per modificazioni alla tariffa telegrafica. (V. *Stampato*, n° 294-A.)

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Picardi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PICARDI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge: Provvedimenti per Assab. (V. *Stampato*, n° 341-A.)

PRESIDENTE. Queste due relazioni dell'onorevole Massari e dell'onorevole Picardi, saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DEL RESOCONTO AMMINISTRATIVO DEL 1879.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: resoconto amministrativo generale del 1879.

Si procede alla chiama.

FERRINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

SVOLGIMENTO DI UN' INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO SALARIS AI MINISTRI DELL'INTERNO E DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ricordo ora che la Camera deliberò che oggi si udisse lo

svolgimento dell'interrogazione rivolta a lui e all'onorevole ministro delle finanze, dall'onorevole Salaris, la quale interrogazione è del tenore seguente:

« Il sottoscritto desidera rivolgere agli onorevoli presidente del Consiglio e ministro delle finanze, un'interrogazione, per conoscere se e come intendano di provvedere alle desolanti condizioni di non pochi comuni della provincia di Cagliari. »

Do facoltà all'onorevole Salaris di svolgere la sua interrogazione.

SALARIS. Onorevoli colleghi! Io avrei voluto con tutto l'ardore dell'anima mia sfuggire alla necessità di quest'interrogazione, avrei voluto sfuggire alla necessità di richiamare l'attenzione dal Governo e della Camera sulle infelicissime condizioni di non pochi comuni della provincia di Cagliari; e richiamarla in questi momenti in cui da tutti noi si sente una lotta fra la stanchezza per i lavori compiuti, e la tensione d'animo per i lavori che restano ancora da compiersi.

Avrei voluto sfuggire a questa necessità; perchè ho sempre desiderato la prosperità della mia provincia, anzi dell'isola tutta, e dirò di più, senza tema di smentita, di tutte le provincie d'Italia, perchè so, che la voce dei sofferenti riesce stridula e incresciosa. Ma soprattutto avrei voluto sfuggirla, perchè rifuggo dal cogliere le sventure come materia prima per l'ordimento d'insidie, o peggio, per la fabbricazione di armi elettorali, o di armi da colpire nella schiena.

Se non che, le necessità sono inesorabili, ed io sono costretto a cedere ad esse.

Sono 10 mesi già trascorsi in un profondo silenzio, quasi si fosse fatto uno studio di tessere un fitto velo per nascondere le sofferenze e i patimenti di molti comuni. Il Governo però non ignora come nell'agosto del 1881 andasse completamente fallito ogni raccolto. Nè biade, nè grani, non altri frutti; tutto mancato, tutto perduto.

E un fallito raccolto non è mai una cosa semplice, poichè non è solo la speranza di lucri che sfuma; vi è il danno che emerge. Tempo e fatica sprecati, e le spese di anticipazione, che nell'agricoltura non sono nè poche nè lievi, perdute; spese che si fanno spesso con l'assunzione d'impegni onerosi, specialmente nelle località delle quali parlo, ed ove l'usura con rapidità meravigliosa converte i proprietari in pezzenti, e li riduce alla condizione di braccianti.

In questi 10 mesi si è molto sofferto; eppure la provincia fece ogni sforzo per iniziare dei lavori, e dar pane a molte popolazioni; ed i comuni di accordo con le amministrazioni dei Monti di soccorso, contrassero dei prestiti e per distribuzione di grano

a seminare, e per l'anticipazione dell'imposta fondiaria in nome dei contribuenti. Ma il sollievo non fu sufficiente; i mali erano gravi, e il farmaco non era altro che un palliativo del momento.

E qui, o signori, debbo dichiarare che presso che tutti gli istituti di credito locali furono generosi di soccorsi, che la Deputazione provinciale fu larga e sollecita nel secondare i provvedimenti dei municipi, e non tacerò neppure che furono pietosi anche gli esattori, i quali anticiparono essi il versamento di qualche rata dell'imposta in nome dei contribuenti, senza dare loro delle molestie; perocchè niente avrebbero potuto riscuotere; chè dalla pietra indarno si chiede del sangue.

Ma, o signori, tutto ciò si fece sopra una speranza, quella del raccolto del 1882. Prestiti, anticipazione d'imposta, dilazioni di pagamenti, appalti di lavori stradali, ed altri, furono tutte operazioni concluse col più umanitario scopo di scongiurare la fame, le rivolte, ed altri eccessi, e riuscirono in grandissima parte; ma tutto fu fatto sopra la speranza del raccolto del 1882. A che ne siamo oggi?

Onorevoli colleghi, è con profonda amarezza che io debbo dirlo, la speranza nella quale si fece assegnamento sfumò completamente, e parlare in quei comuni del raccolto del 1882 è un'amara irrisione, se non è una perfida ironia.

Le condizioni sono divenute più gravi assai, e senza ch'io le dimostri, voi le comprendete.

Prestiti a restituire, monti di soccorso esausti di fondi e con gravi impegni, comuni impotenti, lavori compiuti da pagarsi e contribuenti maggiormente sprofondati nella più desolante miseria.

Si ricorrerà agli istituti di credito? Oh! grazia sarà se questi potranno concedere delle dilazioni alla restituzione di somme cospicue prestate! S'invocherà la tolleranza, la generosità degli esattori ancora? Ma il loro appalto scade nel 1882, e le loro contabilità dovranno essere definite. E poi sono eglino in grado di essere ancora generosi? Io affermo di no.

A che dunque ne siamo oggi? I mali sonosi aggravati, e minacciosi di fatali conseguenze si presentano oggi più di ieri.

Or sono pochi giorni ho dovuto traversare l'isola; ho dovuto parlare con moltissimi, ed ho veduto, ho appreso, che la desolazione regna sovrana in quei comuni, che si vive addolorati del presente, accasciati dell'avvenire.

La fame sarà sempre una cattiva consigliera, e l'ordine, la sicurezza pubblica saranno sempre in pericolo in quelle località, ove le condizioni economiche sono come quelle che ho pallidamente descritte.

Lo squallore e la miseria sono maggiore di quel ch'io ho saputo dipingervi; ed io potrei immaginare gli effetti tristissimi; ma non potrei, nè saprei prevedere quali malanni potranno sconvolgere la quiete di quelle popolazioni. E, lo confesso, sono impensierito d'una massa di contribuenti impotente al pagamento non solo delle imposte correnti e delle arretrate, ma anche impotente a provvedere ai primi bisogni della vita. La pietra, ripeto, potrà essere triturrata, ma dalla pietra non può cavarci sangue.

Le condizioni adunque, senza che io ne faccia una larga dimostrazione, sono peggiorate. E quale è il rimedio che può apportarsi a questo stato di cose?

Ecco l'oggetto della mia semplice interrogazione tanto al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, quanto all'onorevole ministro delle finanze.

Io sono persuaso che le autorità della provincia non avranno mancato di rendere informato il Governo di questa condizione di cose, anche nel loro interesse, perchè anche le autorità non avranno fra queste sventure a camminare sulle vie ricoperte di fiori. Esse per la loro responsabilità avranno esposte le cose come sono, e, secondo la loro opinione, avranno indicato anche quali potrebbero essere i provvedimenti da prendersi. Io questo lo devo supporre, anzi dovrei affermarlo; perocchè non è onesto credere che le autorità locali abbiano mancato al loro dovere.

Ora, con mio dolore, chiederò agli onorevoli ministri se, conosciuto codesto stato di cose, se n'abbiano reso conto, e se abbiano pensato ai provvedimenti necessari. È dovere, gli onorevoli Depretis e Magliani lo sanno, provvedere in questi casi, è dovere di un Governo civile, è dovere anche d'umanità, ed io direi che il provvedervi sarebbe anche saggezza politica.

Io non dubito che voi provvederete e senza indugio. Il Parlamento seconderà le vostre proposte, perchè il Parlamento, da 20 anni che io vi seggo, non ho mai osservato che sia stato sordo alla voce della miseria, e non ho mai veduto il Parlamento insensibile agli strazi che affliggono le popolazioni italiane.

Convinto di ciò, io attenderò di conoscere gli intendimenti degli onorevoli ministri col più vivo desiderio di dichiararmi soddisfatto delle loro risposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

DEPRETIS, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. Io sono stato informato, ed ho avuto cura di assumere precise informazioni, sulla condizione

in cui si trovano alcuni comuni della provincia di Cagliari. In gran parte della Sardegna una pioggia caduta a tempo vuol dire l'abbondanza dei raccolti e la prosperità delle popolazioni, e la mancanza di piogge vuol dire la distruzione d'ogni raccolto, e quindi grandi angustie per le popolazioni dell'isola.

Ora, disgraziatamente l'anno passato parecchi comuni della provincia di Cagliari ebbero a soffrire enormemente per la siccità. Io ne ho qui la nota; alcuni furono da me visitati; di tutti conosco le condizioni economiche e finanziarie. Nei comuni di Sardara, San Gavino, Serrenti, Samassi, Furtei, Sanluri, Villamar, Pabillonis, Serramanna ed altri, circa una ventina, la siccità ha infierito per modo che i comuni, sin dall'anno passato, si trovarono in condizioni assai disastrose. Tuttavia il male sarebbe stato riparato, se l'annata corrente avesse avuto per loro il beneficio, non dirò di una abbondante, ma almeno di un discreto, di un ordinario raccolto. Ma, disgraziatamente, al male dell'anno passato si aggiunse anche quello dell'anno corrente, e per conseguenza questi comuni si trovano in condizioni che io non esito a dichiarare deplorabili.

Preoccupandomi di queste condizioni io non ho mancato, a suo tempo, di dirigermi al mio onorevole collega il ministro delle finanze il quale ha già accordato e accorderà tutte le facilitazioni che dipendono dal suo Ministero, affinchè quei comuni abbiano per il pagamento delle imposte tutti i sollievi che sono sempre stati consentiti in altre circostanze.

L'onorevole mio collega non crede che sia il caso di presentare un disegno di legge, perchè le imposte che gravano su quei comuni non sono per una somma importante, e altrimenti accadrebbe troppo sovente di dover ricorrere a tale rimedio per piccole somme: egli crede che basteranno i provvedimenti amministrativi e le disposizioni che egli ha date, e che continuerà a dare al ricevitore incaricato della riscossione dell'imposta diretta, perchè siano date agli esattori le more necessarie, affinchè alla loro volta non tormentino i contribuenti. Due altri rimedi sono nelle mani del Governo; ed io mi sono già rivolto al mio collega il ministro dei lavori pubblici, affinchè veda di promuovere nei detti comuni, per quanto dipende da lui, tutti quei lavori i quali possono dar mezzo di sussistenza alle classi lavoratrici, ed il mio onorevole collega, io non ne dubito, farà tutto quello che dipende da lui. E finalmente è stanziata nel bilancio del ministro delle finanze una somma colla quale si verrà in aiuto alla popolazione veramente povera dei comuni danneggiati; e così il Governo non fa che adempire un atto di giustizia sollevando quelle popolazioni dal misero stato nel

quale si trovano. Queste sono le intenzioni del Governo: esso le metterà in atto, e io spero che l'onorevole mio amico Salaris vorrà dichiararsi soddisfatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris per dichiarare se sia o no soddisfatto.

SALARIS. Io mi dichiaro soddisfatto delle risposte datemi dall'onorevole presidente del Consiglio, e confido in lui, e nell'onorevole ministro delle finanze che recheranno ad effetto le esplicite promesse, che ha fatte l'onorevole presidente del Consiglio, perchè sono convinto che essi sono penetrati dalle condizioni misere in cui si trovano quei comuni, e della necessità di provvedervi.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Salaris.

ANNUNZIO DI DOMANDE D'INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MERZARIO ED ALTRI AL MINISTRO DEL COMMERCIO, DEL DEPUTATO BIZZOZERO AI MINISTRI DELL'INTERNO E DEI LAVORI PUBBLICI, ED UN'ALTRA DEI DEPUTATI ONODEI E COMIN, DEL DEPUTATO VOLLARO AL MINISTRO DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. Fu annunciata nella seduta di sabato un'altra interrogazione all'onorevole ministro di agricoltura e commercio ed al presidente del Consiglio dagli onorevoli Merzario, Polti, Poppoli e Chucchi Francesco sulle voci corse della diffusione della fillossera nel territorio di Mandello sul lago di Como.

L'onorevole presidente del Consiglio si riservò di dichiarare se e quando avrebbe risposto a questa interrogazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole mio collega il ministro di agricoltura e commercio, il quale doveva arrivare fino da sabato, ha dovuto ritardare per motivi di salute; ma stamane mi ha annunziato la sua partenza da Torino, e quindi il suo probabile arrivo nella giornata di domani; e però io prego l'onorevole Merzario di volere aspettare la risposta alla sua interrogazione, al principio della seduta di mercoledì.

PRESIDENTE. Onorevole Merzario, acconsente?

MERZARIO. Aspetterò a mercoledì; ma poichè ho facoltà di parlare, mi permetta di richiamare l'attenzione dell'onorevole presidente sopra un'altra interrogazione.

PRESIDENTE. Lo so, onorevole Merzario.

MERZARIO. Si fa aspettare 4 mesi un galantuomo senza dare alcuna risposta? Ebbene, subirà anche questa con ispirito di rassegnazione. (*Si ride*)

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

PRESIDENTE. Essendovi altre domande d'interrogazione, e parecchie, ricorderò anche quella dell'onorevole Merzario.

Annuncio ora una domanda d'interrogazione rivolta all'onorevole ministro dell'interno ed a quello dei lavori pubblici, che è del tenore seguente:

« Il sottoscritto desidera interrogare gli onorevoli ministri dell'interno e dei lavori pubblici in proposito ai provvedimenti da prendersi in riguardo ai minatori del Gottardo, che contrassero malattie endemiche; nonchè intorno ai modi di tutelare in futuro la salute degli operai impiegati in congeneri lavori.

« Bizzozero. »

MINISTRO DELL'INTERNO. È già la seconda volta che viene questa interrogazione; fu fatta un anno o un anno e mezzo fa. Io mi riservo di dire nella giornata di domani, dovendo prima accordarmi col mio collega il ministro dei lavori pubblici, se e quando potrò rispondere a questa interrogazione.

PRESIDENTE. Onorevole Bizzozero?

BIZZOZERO. Va bene.

PRESIDENTE. Ora vi sono parecchie altre interrogazioni ed interpellanze. C'è quella degli onorevoli Merzario e Polti che fu già annunciata il 15 febbraio:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e l'onorevole ministro delle finanze sulla durata del decreto che estende la zona doganale in una parte della provincia di Como. »

Onorevole ministro delle finanze?

MAGLIANI, ministro delle finanze. Se l'onorevole Merzario consente si potrebbe svolgere sabato in principio di seduta la sua interrogazione. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Onorevole Merzario, l'onorevole ministro propone sia svolta la sua interrogazione sabato in principio di seduta.

MERZARIO. Accetto sabato, sebbene sabato voglia dire che svolgeremo questa interrogazione sul lago di Como. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Resta così fissato.

Un'altra domanda d'interrogazione è del tenore seguente:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze circa il regolamento testè pubblicato per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte ultimamente modificata.

« Vollaro. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Dirò domani se e quando intendo rispondere a questa interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dirà domani se e quando intenda rispondere a questa interrogazione dell'onorevole Vollaro.

VOLLARO. Sta bene.

PRESIDENTE. Un'altra domanda di interpellanza all'onorevole ministro delle finanze, è la seguente:

« I sottoscritti desiderano d'interpellare il ministro delle finanze sulla posizione fatta ai candidati approvati nell'esame dato nel 1876 per la carriera di seconda categoria dell'amministrazione delle gabelle.

« Omodei e Comin. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Dirò anche domani se e quando potrò rispondere a questa interpellanza.

PRESIDENTE. Onorevole Omodei, l'onorevole ministro delle finanze dirà domani se e quando potrà rispondere alla interpellanza presentata da lei e dall'onorevole Comin.

OMODEI. Sta benissimo.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Solinas a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SOLINAS, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Istituzione di una pretura in Terranova Pausania. (*V. Stampato, n° 326-A.*)

SALARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

SALARIS. Ho chiesto di parlare per pregare la Camera di accordare l'urgenza a questa legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'urgenza sarà accordata.

(È concessa.)

ANNUNZIO DELLA PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO SEISMIT-DODA, E DI ALTRI MOLTI DEPUTATI.

PRESIDENTE. L'onorevole Seismit-Doda con altri molti onorevoli colleghi hanno presentato una proposta di legge, di loro iniziativa, che sarà trasmessa agli uffici, affinchè ne autorizzino la lettura; avverto intanto gli onorevoli colleghi che gli uffici si riuniscono domattina alla solita ora.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 APRILE 1869 SULL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge 22

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

aprile 1869 sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Chiedo all'onorevole ministro delle finanze se esso accetti che la discussione si apra sul disegno di legge formulato dalla Commissione o se mantenga il proprio.

MINISTRO DELLE FINANZE Non essendovi sostanziali divergenze tra le due proposte, consento che la discussione si apra sul disegno della Commissione.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge proposto dalla Commissione.

FERRINI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 281-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare all'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. La legge che è sottoposta alle deliberazioni della Camera ha per intendimento di recare alcune modificazioni e miglioramenti alla legge sull'amministrazione dello Stato del 22 aprile 1869.

Volendo riassumere in breve quali siano le mutazioni, quali i miglioramenti, che la legge stessa si propone d'introdurre, a me pare innanzitutto che essi possono classificarsi sotto questi quattro capi.

Primieramente, la nuova legge muta i termini dell'anno finanziario stabilito nell'articolo 23 della legge vigente; in secondo luogo determina più chiaramente le materie del conto dell'anno finanziario, di che parla l'articolo 24 della legge vigente; in terzo luogo semplifica i documenti che il Ministero deve presentare al Parlamento, conformemente agli articoli 25 e 26 della legge vigente, ma semplificandoli li rende più completi ed efficaci, introducendovi le variazioni avvenute nel patrimonio dello Stato.

Queste sono le modificazioni che la legge proposta introduce nella legge vigente. Sostanzialmente convengo in ciascheduno di questi concetti e ringrazio l'onorevole relatore il quale si è compiaciuto di far risalire sino a me la genesi di queste riforme. Accetto anzi con riconoscenza quest'attributo di paternità che in origine fu assai più fecondo, ma poichè dobbiamo restringerci soltanto ad una parte, accettiamo pure quest'opera parziale, ma cerchiamo che le modificazioni sieno fatte con grande cautela e con grande cura, affinchè, per voler migliorare, non ci troviamo al contrario al punto di aver reso confuso ed oscuro un procedimento che, per quanto potesse essere, nelle sue origini, affetto da qualche incertezza, oggi, però, era chiarito da una giurisprudenza costante da parecchi anni accettata dalla Commissione del bilancio e dal Parlamento. Ora io trovo che, tanto la legge proposta dall'onorevole ministro, quanto quella proposta dalla Commissione, peccano d'indeterminatezza. Ed io credo che, trattandosi di una materia così delicata, come que-

sta della contabilità, bisogna che tutto sia ben chiarito e determinato. Imperocchè non bisogna tacere che queste cose vanno per le mani di molti; e non sono solo i dotti, ma anche gli indotti, che devono comprendere chiaramente di che si tratta e che cosa si vuole.

Che se io, senza peccare di orgoglio, dichiaro che, in alcune parti, questa legge mi è oscura, posso presumere che veramente qualche difetto, di poca chiarezza o di non precisa determinazione, ci debba essere.

Io mi permetterò di percorrere rapidamente i vari punti di questa legge; e non parlerò di ciò che ancora potrebbe richiedersi per completare la riforma di contabilità, perchè il tempo in cui siamo ammonisce che la Camera non sarebbe certamente disposta ad entrare in un campo più vasto. Facciamo pure le cose parzialmente; se possiamo avere qualche miglioramento, otteniamolo; ma sia vero miglioramento.

Io, adunque, mi propongo di percorrere questa legge e di indicare i punti nei quali, a mio avviso, essa è difettosa.

Se la Commissione e l'onorevole ministro saranno disposti ad accogliere qualche modificazione sopra la legge medesima, allora mi sarà molto agevole di presentare le modificazioni e gli emendamenti che sarebbero la conseguenza delle mie osservazioni.

Quanto all'articolo primo, cioè a dire, la mutazione dell'anno finanziario, io confesso che, volendo mutare l'anno finanziario attuale che ha evidentemente degli inconvenienti, non mi riesce di molta gravità la differenza fra il progetto dell'onorevole ministro e quello dell'onorevole Commissione; io sono disposto ad accettare il 1° luglio, in luogo del 1° marzo, anzi parlamentariamente dirò che quella data mi offre qualche vantaggio, che il 1° marzo non presenta. Su questa parte quindi io non avrei nulla da osservare ed accetto perciò la modificazione proposta.

Dovrei passare alla seconda disposizione, quella che ha per iscopo di determinare le materie dello anno finanziario. Ma siccome questa disposizione costituisce l'articolo 4, così per seguire l'ordine del disegno di legge in discussione, tratterò prima della semplificazione dei documenti che il Ministero deve presentare alla Camera.

Il ministro, il quale ha un'idea molto chiara su questo punto, dopo aver parlato dei tre documenti: resoconto dell'anno finito, variazioni del bilancio dell'anno in corso, finalmente bilancio di prima previsione delle entrate e delle spese per l'anno futuro, questi documenti egli li presenterebbe in un unico disegno di legge.

Io confesso che l'idea dell'onorevole ministro mi piace; essa ha il vantaggio della grande semplicità, nondimeno non posso tacere che i riguardi dovuti all'altro ramo del Parlamento che la Commissione invoca per giustificare la separazione in due disegni di questi tre documenti, hanno anche sull'animo mio molta importanza. Ma io vi domando, in tal caso perchè due disegni di legge e non tre? Sono tre i documenti, come ho già detto, che il Ministero deve presentare: il resoconto consuntivo dell'anno scorso, le variazioni al bilancio in corso e gli stati di prima previsione del bilancio dell'anno prossimo.

Il Ministero voleva fare di questi tre enti un ente solo e con una legge unica dare la sanzione del passato, la conferma del presente e la preparazione dell'avvenire; invece la Commissione ne fa due soli; nell'uno comprende il passato e il presente, nello altro l'avvenire.

Io confesso che desidererei fossero o uno o tre, perchè le ragioni addotte dalla Commissione di lasciare all'altro ramo del Parlamento libertà, tempo ed agio per l'esame dei bilanci, mi pare che valgano e tolto il vincolo fra le tre parti di questo tutto, non vedo più ragione perchè se ne facciano solo due e non tre, cioè, una per il passato ed il presente, una per l'avvenire. Ma questa è una questione di forma.

Il paragrafo 2° dell'articolo 2 mi riesce decisamente oscuro. Prima di tutto si dice che il ministro proporrà maggiori o minori stanziamenti di spese, e non si parla di entrate. Ora io non capisco perchè il ministro, il quale viene a proporre alla Camera uno stato di variazioni del bilancio in corso, non possa proporre anche una variazione dell'entrata. Poniamo che questo ministro dall'esperimento dei sei mesi passati, cioè dal 1° luglio al 31 dicembre abbia veduto una modificazione possibile in più o in meno, in una parte di entrata; orbene egli deve aver facoltà di proporre ancora davanti al Parlamento la rettificazione della prima proposta.

Quando io lasciai il Ministero delle finanze, l'onorevole Depretis nel suo bilancio definitivo propose una variazione di sei milioni in più nell'entrata. Mentre questo mi fece piacere, perchè mi mostrò che lungi dal formare previsioni troppo ardite e troppo rosee, io mi era tenuto in una riserva assai grande, debbo dire che egli ebbe ragione, perchè nel conto consuntivo le sue previsioni di entrata si trovarono verificate. Ma se il caso di aumento è possibile quello di diminuzione rende necessaria la proposta.

Dunque io non vedo perchè il ministro debba contentarsi di presentare solamente le variazioni nei capitoli di spesa e non in quelli di entrata.

In secondo luogo io trovo qui una locuzione la quale mi sembra un poco strana; si dice: « maggiori o nuove spese non compensate da diminuzioni. » Qui in verità si direbbe che in una prima redazione si fosse parlato di storni di spese nei limiti di ciascun bilancio approvato. Allora si capirebbero le parole: « non compensate da diminuzioni; » ma non quando questa parola arriva là, come un ospite inaspettato del quale non sappiamo la provenienza.

Pertanto volendo dare un'idea chiara di quello che si vuole, bisognerebbe dire che il ministro fa una proposta di variazioni tanto nell'entrata, quanto nella spesa e quella delle maggiori e nuove spese osservato il disposto dell'articolo 28 della legge 22 aprile 1869 per quanto riguarda le spese straordinarie che oltrepassano le trenta mila lire.

Sull'articolo 3 ho già avuto occasione di parlare poichè il punto dell'unica legge complessiva o delle tre nel progetto ministeriale, sta nell'articolo 3.

Vengo all'articolo 4 della Commissione. Di che tratta quest'articolo 4? Dice quali sono le materie del conto finanziario dell'anno. A me riesce oscuro il conto dell'esercizio finanziario. Confesso che a prima giunta a me era sembrato che volesse dire il rendiconto, ma poi ho visto che non era, e tanto più ho potuto convincermi di ciò inquantochè ne ho trovato il riscontro nell'articolo 24 della legge attualmente vigente, il quale si esprime così: *Sono materia del conto dell'anno finanziario.* Ora io capisco più chiaramente il conto dell'anno finanziario di quello che il conto dell'esercizio finanziario. E poi perchè modificare la legge attuale, perchè mutare la divisione della legge attuale nell'articolo 24? Il mutarla vorrebbe dire che trovate una imperfezione in quella locuzione. Ma se quella locuzione non offre, e non ha offerto mai finora alcuna difficoltà ad essere intesa, io non veggo perchè non si possa ritenere la dizione attuale della legge, dicendo: « sono materia del conto dell'anno finanziario, » oppure se vuoi variare la frase tolgasi la parola *conto* e si dica *sono materia dell'esercizio finanziario.*

Procediamo. Che cosa sono le materie del conto dell'anno finanziario? Sono le entrate accertate e le spese liquidate anche in via amministrativa, *virgola*, e scadute dal 1° luglio a tutto giugno. Ho notato questa *virgola* perchè dalla relazione capisco che la Commissione ha inteso che le parole *e scadute* si riferiscano ad entrambe; ma io mi permetto di dirle che così non è chiara, poichè le parole così poste più propriamente si riferiscono soltanto alle spese. Ad ogni modo, io credo che due imperfezioni vi siano in questo punto; la prima imperfezione si correggerebbe dicendo *le entrate accertate e scadute,*

la seconda dicendo *le spese ordinate e liquidate in via amministrativa e scadute*. Qui mi si chiederà: perchè aggiungete *ordinate*? Perchè può benissimo darsi (e me ne appello all'onorevole ministro delle finanze) che senza bisogno di liquidazione il pagamento d'una spesa sia ordinato, sia spiccato il mandato, e poi il mandato non sia riscosso. Mi pare che una volta che dal ministro delle finanze è partito l'ordine del pagamento, ed il mandato è stato spiccato, ciò debba formar materia del conto finanziario dell'anno.

Un'altra materia poi di questo conto amministrativo, secondo il paragrafo 3, sono le entrate accertate; ma questo non è che la ripetizione identica di quello che si è detto al paragrafo 1. Io suppongo che qui si voglia dalla Commissione indicare le entrate accertate, ma non rimosse, mentre nella prima parte si tratterebbe di entrate accertate e rimosse. Pertanto io aspetterò su questo punto una spiegazione, perchè altrimenti questo paragrafo resterebbe una ripetizione del paragrafo 3. Se l'idea è la stessa, non si deve ripetere due volte; se l'idea è diversa, la si deve esprimere in modo diverso e non nello stesso modo.

Il paragrafo 4 di questo medesimo articolo introduce quella novità alla quale io ho fatto allusione nel principio del mio discorso, cioè a dire che saranno materia del conto dell'anno finanziario le variazioni della consistenza del patrimonio dello Stato.

Il concetto è formulato dalla Commissione così: « I risultati attivi e passivi dei bilanci o delle scritture dei magazzini, delle maggiori officine ed altre aziende principali dello Stato; » dopo ciò la Commissione continua e dice che si dovranno unire in allegato a corredo di queste cifre i riassunti dei bilanci delle scritture suddette. Ora, a me pare che l'indicazione debba andare là dove si parla del resoconto; ciò che è materia del conto sono i risultati attivi e passivi, non i documenti che vi si allegano. Quando si rendono i conti, quando si presenta il bilancio consuntivo generale, allora a quelle cifre si aggiungono in allegato ancora i riassunti dei bilanci e delle scritture suddette. Su questo punto vi è un'altra oscurità.

Io credo che non siano espresse due idee che mi sembrano tutte e due importanti. La prima idea è che questi risultati attivi e passivi dei magazzini e delle aziende principali debbano essere coordinati col bilancio generale; la seconda che devono essere distinti, cioè a dire che noi dobbiamo vedere da una parte il rapporto che esiste tra le cifre del bilancio e il movimento dei magazzini, e dall'altra parte dobbiamo poter paragonare i futuri resoconti

coi passati il che non si otterrebbe, se vi fosse nei futuri confusione delle due partite.

Io desidererei adunque che fosse ben chiarito che le variazioni patrimoniali vogliono essere coordinate, ma distinte dal bilancio. Se poi, come io credo meglio, si portasse tutto questo più giù all'articolo 6, in tal caso dirò più oltre quale sarebbe la forma colla quale io crederei di chiarire meglio la cosa.

Nell'articolo 6 si parla del rendiconto generale, parola che io accetto, benchè non sia di buona lega italiana; ma poichè c'è l'abitudine di usarla, non voglio fare una pedanteria. Intorno a ciò il ministro che cosa aveva proposto? Egli aveva detto: io voglio che il rendiconto si presenti colle tre categorie colle quali si presenta oggi, cioè spese effettive, movimento dei capitali, e partite di giro. Ora che cosa ha fatto la Commissione? Ha tolto via questa distinzione, e riproduce l'antico articolo della legge vigente, dove non sono spiegate queste classificazioni.

Naturalmente la Commissione risponderà, come lo accenna anche nella sua relazione, che se colla legge attuale ciò si è potuto fare, niente vieta che lo si possa fare anche in avvenire.

Io a questa risposta non ho da contraddire; solo osservo che quando per pratica avete adottato questa forma, oggi che la legge si modifica, sarebbe ragionevole che si esprimesse nella legge stessa. Ma passo anche la forma che la Commissione desidera; perchè dal momento che ciò si è potuto fare colla legge attuale, lo si potrà fare anche nella legge avvenire. Dica il ministro se egli pure vi consente.

Bensi io osservo che al paragrafo 4 bisognerebbe fare due modificazioni.

La prima è di ripartirlo in due paragrafi distinti. Questo paragrafo 4 porta nel suo seno troppi elementi diversi, e sarebbe molto ragionevole che, come ogni tema speciale viene annoverato sotto un paragrafo speciale, così uno di questi venisse riserbato al movimento dei buoni del Tesoro e di tutte le singole operazioni del Tesoro, perchè questa è una cosa che sta da sè.

Quanto al paragrafo 4, che rimane per le variazioni patrimoniali, bisognerebbe ripetere le parole già sopra dette in tale argomento.

Il concetto che io me ne formo è il seguente: che il resoconto consuntivo porti gli stessi risultati attivi e passivi nel bilancio, delle scritture dei magazzini ed altre aziende principali dello Stato che furono materia dell'esercizio finanziario e li porti coordinati al bilancio generale, rimandandone però sempre distinti, e siano uniti in allegato, i riassunti dei bilanci e delle scritture suddette.

A me pare in questo modo che l'idea si presenti chiara, mentre adottando una dicitura diversa da quella del paragrafo 4 dell'articolo 2 si è tentati di credere che non si esprima l'idea medesima. Anche questo a taluni parrà una pedanteria, ma è condizione essenziale specialmente nella redazione delle leggi. Ivi è necessario che tutte le volte che si vuol esprimere la stessa idea si usino le stesse parole.

Passo infine all'articolo 7, ed osservo da prima che quando si dice che gli articoli della legge 22 aprile 1869 non modificati dalla presente legge restano in vigore, diventa superfluo aggiungere che si intendono abrogati, modificati o corretti tutti gli altri che siano in evidente contraddizione con essa; ma c'è anche un'altra questione più sostanziale, ed è sulle facoltà che sono date all'onorevole ministro delle finanze.

A me pare di non mancare al rispetto che ho verso di lui, quando dico che non gli darei queste facoltà così ampie come sono, perchè a me nasce il dubbio che il ministro delle finanze possa anche con un decreto regio modificare i termini delle riscossioni delle imposte quali sono stabiliti dalla legge speciale sulla materia. Ora, se egli mi domandasse tale facoltà gliela negherei. Ma supponga che la cosa non sia anche come io l'ho indicata, e allora bisogna anche qui chiarire la dizione.

Di che cosa si tratta? Non si tratta di riscossione di imposte, intorno a che la legge deve rimanere quale è; si tratta solo della formazione dei ruoli; quindi diciamo chiaramente qual è il nostro concetto, quello che vogliamo, diciamo che il Ministero è autorizzato a fare le disposizioni transitorie per l'attuazione di questa legge, ed a coordinare (accetto la parola medesima della Commissione) a coordinare la formazione dei ruoli delle imposte dirette, con l'epoca del nuovo anno finanziario. Io non vedrei necessario di parlare di provincie e di comuni, se qui non nascesse un forte dubbio.

Volete voi dare al ministro la facoltà di imporre alle provincie ed ai comuni di mutare l'anno finanziario? Sì o no? Se gli volete dare questa facoltà, ditelo chiaro, dite: il ministro è autorizzato ad imporre ai comuni e alle provincie di mutare il loro anno finanziario e a dare tutte le disposizioni a tal fine. Se non volete dir questo, se l'anno finanziario dovesse restar com'è, in quanto alla formazione dei ruoli non c'è bisogno di dir nulla, perchè evidentemente i centesimi addizionali dei comuni e delle provincie seguono il ruolo principale del Governo; e quando il ministro ha la facoltà di coordinare la formazione dei ruoli delle imposte dirette al nuovo anno finanziario governativo, a me pare che abbia tutto ciò che può chiedere giustamente. Ripeto che,

prima su questo punto conviene togliere la oscurità e deliberare la massima circa l'anno finanziario delle provincie e dei comuni.

Io ho finito. Ho sottoposto queste osservazioni molteplici e varie, ma non prive d'importanza, quando si consideri che in una legge come quella di contabilità è necessaria la precisione e la chiarezza.

Se queste osservazioni troveranno favore presso l'onorevole ministro e presso la Commissione, io sono pronto a ridurle in forma di emendamenti, anzi li tengo già preparati; se poi le rifiutano io combatterò ancora *pro aris et focis* e poi mi rassegnerò, come troppo spesso mi accade a non tentare la prova del voto che sarebbe inutile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Nulla io debbo osservare sulle considerazioni e sulle proposte opportunamente fatte dall'onorevole Minghetti, che io accetto; ma relativamente a questo disegno di legge io devo fare altre osservazioni.

Col decreto del 9 agosto 1874 si stabiliva che una speciale Commissione esaminasse e proponesse i miglioramenti che si potevano introdurre nella legge e nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Io sperava che dei lavori di quella Commissione, che era composta di persone molto competenti e che fece lunghissimi studi sulla legge generale della contabilità dello Stato, il Ministero si fosse meglio giovato e avesse proposto più estese modificazioni e non si fosse limitato a proporre le modificazioni comprese in questo disegno di legge, che per me è una delusione riguardo alle speranze che, come dissi, aveva concepite. Io sperava che quando si doveva rivedere la legge di contabilità si volesse provvedere a semplificare la legge stessa e l'amministrazione nella parte specialmente che si riferisce ai mandati di pagamento. Oggidì per tutti i pagamenti che devono fare le tesorerie, sieno anche di minime somme, deve esservi un mandato emesso dall'amministrazione centrale. Per me questa prescrizione non è cosa che stia in correlazione ad una grande amministrazione come è quella del nostro regno. È una enorme complicazione la quale fa perdere molto tempo, la quale esige l'opera e il servizio di molti uffici e di molte persone. Io credo che se si fosse studiato l'argomento dei mandati di pagamento si avrebbe potuto introdurre nella legge di contabilità semplificazioni utilissime.

Io vengo ad un esempio; e l'esempio si riferisce ad un'amministrazione assai importante rispetto ai pagamenti, cioè all'amministrazione dei lavori pub-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

blici. Quando avete appaltato un lavoro e fatto un contratto, e stabilito che i pagamenti si facciano, mettiamo in dieci rate, a mano a mano che i lavori procedono, come eseguite poi questi pagamenti?

Ad ogni rata da pagarsi, è necessario che l'ingegnere-direttore del lavoro faccia una perizia parziale di quella parte del lavoro, che fu già eseguita, e che a questa perizia poi aggiunga il certificato di pagamento. Questa perizia, col certificato di pagamento, viene pel tramite della prefettura al Ministero dei lavori pubblici, che la esamina; dal Ministero dei lavori pubblici passa alla Corte dei conti, la quale, se la trova regolare, dà il suo *placet*, e allora si emette il mandato di pagamento.

Se però un qualche errore si ravvisasse in questa perizia, che è puramente approssimativa, si rimandano le carte indietro: tornano all'ufficio provinciale del genio civile, pel mezzo della prefettura, si intende; e l'ufficio del genio civile deve allora, secondo le osservazioni della Corte dei conti, fare le rettifiche e stabilire la vera, la precisa somma da pagarsi, che differirà nel più dei casi di qualche lira o di pochi centesimi dalla somma proposta. Ciò fatto, tornano a Roma ancora le carte, e finalmente viene emesso il mandato di pagamento.

Quando le cose procedono con tutta regolarità, il minimo tempo che s'impiega nel giro di tutti questi uffici provinciali e centrali sarà di circa tre mesi. Felice quell'impresario che in tre mesi può esigere la sua rata di pagamento! Se poi c'è qualche errore e bisogna riprendere tutta questa procedura, ci vorranno almeno sei mesi! Ed in questo modo cosa avviene? Avviene che i veri impresari, cioè quelli che conducono personalmente i lavori, scompaiono e sottentrano ad essi o impresari sovvenuti da banchieri, o società di banchieri, che si intitolano « società di pubbliche costruzioni. » Gli impresari sussidiati da banchieri non vi fanno più ribassi all'asta, perchè per avere il denaro dal banchiere, dal sovventore, sono nella necessità di pagare le anticipazioni di denaro al tasso del 10, del 15 ed anche del 20 per cento; e quest'usura che deve pagare l'impresario, va a danno dei ribassi che l'impresario avrebbe potuto fare all'amministrazione se i pagamenti si fossero fatti con tutta sollecitudine. Noi, nel disegno di legge per le ferrovie di 2^a, 3^a e 4^a categoria, che si discuterà domani, o fors'anche alla fine di questa seduta, autorizziamo il Governo a far anticipare i lavori dagli impresari, ritardandone i pagamenti, e pagando agli impresari il 5 per cento sulle anticipazioni. Ma questo provvedimento si poteva assolutamente omettere nè perdere il 5 per cento, qualora invece i pagamenti rateali fossero fatti con tutta sollecitu-

dine di mano in mano che il lavoro avanzasse ai gradi corrispondenti alle rate di pagamento.

Quale era il sistema che vigeva nella Lombardia e nella Venezia, onorevole ministro delle finanze? L'amministrazione in quei paesi era un'amministrazione italiana, perchè la sua origine derivava dal primo regno d'Italia, ed il dominio straniero in ciò non modificò quell'amministrazione; era un'amministrazione perfettamente regolare, che funzionava benissimo.

E quale era il sistema che si aveva per i pagamenti dei lavori pubblici? Era questo: appaltato un lavoro, stipulato e reso esecutivo il contratto, si ordinava l'esecuzione del lavoro, e contemporaneamente si disponeva sulla tesoreria governativa provinciale tutta la somma preventivata per la esecuzione del lavoro stesso tranne la rata di collaudo, ossia di saldo. Di mano in mano che il lavoro veniva eseguendosi, nei diversi suoi stadi di avanzamento facevansi i pagamenti rateali; compiuta, per esempio, la parte relativa alla prima rata, l'ingegnere direttore emetteva il certificato di pagamento per la rata da pagarsi: questo certificato, vidimato dall'ingegnere capo, era trasmesso al capo governativo della provincia, che allora si chiamava delegato, ora prefetto: il capo della provincia vi metteva il suo *visto* e rendeva il certificato di pagamento immediatamente esecutivo, e con esso senza indugio l'impresario esigeva il pagamento della rata dalla tesoreria provinciale governativa. Di questo pagamento non si faceva altro che dare avviso alla Contabilità di Stato. Quando il lavoro era compiuto, prima di pagare la rata di saldo, era necessario esaurire le pratiche di liquidazione e di finale collaudo, le quali ora si fanno ad ogni rata. Si faceva cioè collaudare il lavoro e lo si liquidava. Collaudato e liquidato che era, si mandavano i documenti alla Contabilità di Stato, la quale esaminava tutta questa gestione, e quando la trovava regolare, autorizzava il pagamento della rata di saldo. In questo modo i pagamenti erano più solleciti e nei lavori si avevano veri impresari, mentre oggi non si hanno più veri impresari, ma si hanno individui sovvenuti da banchieri, si hanno teste di legno, oppure si hanno società di banchieri, società d'uomini dediti alla speculazione. Se questo sia un buon modo d'amministrazione lascio giudicare a tutti gli uomini che hanno qualche pratica nei lavori pubblici.

Io credo l'attuale sistema dannosissimo alle finanze dello Stato, perchè con esso non si può ottenere alcun vero ribasso negli appalti dei lavori e quindi non si ottengono i risparmi che altrimenti si potrebbero ottenere. Inoltre per l'intromissione dei

banchieri sovventori degli impresari e delle società di speculazione si va incontro a litigi, perchè le società di speculatori, le quali per la loro amministrazione hanno spese gravissime, debbono rivalersene ad ogni modo sui lavori che si eseguono, e perseguitano la pubblica amministrazione con litigi che generalmente a danno di questa finiscono, e me ne potrebbe fare testimonianza qualche collega qui presente.

Consento quindi nelle osservazioni dell'onorevole Minghetti, ma, quanto al risulamento derivato dall'esame della nostra legge di contabilità, io non mi dichiaro niente affatto soddisfatto. Io credeva che l'onorevole ministro delle finanze avesse potuto e avesse dovuto presentare una vera riforma della legge di contabilità, in modo da semplificare la nostra amministrazione e da fare il vantaggio dell'erario pubblico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MORANA, relatore. Prima di entrare in materia, io sento il dovere di ringraziare l'onorevole Minghetti per esser venuto in aiuto della Commissione generale del bilancio, sostenendo virtualmente questo disegno di legge. Imperocchè dal suo stesso discorso appare come egli ne accetti, in massima, le idee fondamentali, e solo diverga d'opinione circa la formola di taluni articoli. Ed appunto questa divergenza prova sempre più quel che io diceva, cioè, che egli è venuto veramente in soccorso agli sforzi da noi fatti per presentare alla Camera, abbastanza in tempo, prima cioè che essa si prorogasse, il disegno di legge importantissimo che ci sta davanti. Ma prima di rispondere qualche parola alle osservazioni che, con tanta cortesia di forma, ci vennero fatte dall'egregio oratore, io debbo alla Camera una dichiarazione la quale servirà di risposta, in parte, anche ad una idea espressa dall'onorevole Minghetti, ma specialmente alle parole alquanto più severe che ci vennero dirette dall'egregio collega Cavalletto.

L'onorevole Cavalletto affermava non essere egli punto soddisfatto di questa legge; che avrebbero dovuto il ministro e la Commissione dopo di lui, presentare, come era debito di tutti quanti, una legge di contabilità completa e, direi, perfetta.

Orbene, io debbo, in replica, fare osservare all'egregio nostro collega, che, se egli si fosse dato la pena e mi avesse fatto l'onore di leggere quelle poche pagine della relazione da me scritta, avrebbe veduto come io abbia affermato potersi sostenere che l'onorevole ministro delle finanze fosse preparato ad una legge più ampia; che però l'onorevole ministro sentì, come ebbe a sentire dopo di lui la

Commissione, che una legge completa di un certo numero di articoli avrebbe potuto ritardare l'opera principale della riforma, che per noi era contenuta appunto in quella parte che ha attinenza ai lavori parlamentari.

Io dunque prego l'onorevole Cavalletto, ed anche in parte l'onorevole Minghetti, di considerare che piuttostochè un disegno di legge completo e finale, si è voluto dall'onorevole ministro prima di noi, e dalla Commissione poscia, stralciare una parte, e la più importante ed essenziale del progetto medesimo, perciocchè questa parte della legge si connette ai lavori parlamentari e può, come disse opportunamente l'onorevole Minghetti, semplificarli per accelerarli.

Io voglio dunque sperare che, nel giudizio che può portare sull'opera della Commissione, l'onorevole Cavalletto, ci usi maggiore indulgenza...

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

MORANA, relatore... sicuro che quel che egli desidera avverrà fra qualche tempo.

Io non mi dilungo di più in risposta alle osservazioni dell'onorevole Cavalletto; solo faccio notare che anche io riconosco tutta l'importanza della materia dei mandati, la quale è veramente difficilissima; va regolata con molti riguardi e potrà forse formare (anzi formerà certo), il soggetto di quella legge che è destinata a completare la riforma, da tutti desiderata, della legge di contabilità.

Ed eccomi adesso a seguire passo a passo le osservazioni dell'egregio nostro collega Minghetti. Dico *seguire passo a passo*, perchè, secondo il suo metodo, io tesserò sulle sue osservazioni, per quanto mi sarà possibile farlo, le mie risposte. Ed imitando il suo esempio, io non mi soffermerò sull'articolo primo, desiderando di essere quanto più breve che mi sarà possibile.

Dirò solo che anche a noi parve essere il periodo dal luglio al giugno molto più propizio per i lavori parlamentari, perchè la Camera potrà così avere dinanzi a se cinque mesi di tempo per lo studio e l'esame dei bilanci, usando anche deferenza verso il Senato, e tenendo conto dei riguardi che noi dobbiamo avere verso quel supremo Consesso; perchè, infine, la data da noi prescelta rispondeva meglio alle abitudini della vita comune e alle necessità dei bilanci dei comuni e delle provincie, i quali, se non dipendono dal bilancio dello Stato, pure sono talmente ad esso connessi da non poterne separare completamente.

Passo dunque all'articolo 2 e ringrazio anche qui l'onorevole Minghetti di aver riconosciuto che, con la eliminazione di taluni documenti, si è fatta opera grandissima di semplificazione. Però l'onorevole

Minghetti, mentre accettava il sistema dell'unica legge proposta dal Ministero, tenendo pur conto delle ragioni, che consigliarono la Commissione a seguire una via diversa, affermava che, secondo lui, dato che non si potesse per i riguardi dovuti al Senato votare su tutti i documenti presentati alla Camera e riguardanti « il passato, il presente, e il futuro (come egli giustamente si esprime) con unica legge, » era più conveniente d'ammettere la votazione in tre leggi anziché in due, come la Commissione propone.

Io dirò brevemente quali furono le considerazioni che spinsero la Commissione ad accettare il sistema di due, anziché di tre leggi. Parve alla Commissione che l'esame dei tre documenti che verrebbero da oggi in poi presentati in forza dell'articolo 2, possa classificarsi in due momenti perfettamente distinti. In uno di questi momenti il Parlamento, prendendo le mosse dal passato, esamina il *presente*.

Nel secondo di questi momenti esamina il *futuro*, tenendo presente il punto di partenza anteriore. Difatti per potere in qualche maniera tener conto della necessità delle variazioni che possono essere reclamate dall'esercizio corrente, è ragionevole che chi esamina, tenga conto delle risultanze dell'esercizio già consumato e chiuso, già giudicato formalmente dalla Corte dei conti.

Ora dal momento che i due documenti relativi a questo periodo si connettono intimamente, sembrò alla Commissione che in questa parte si potesse seguire il concetto del Governo, il quale proponeva l'unica legge, senza perciò venire a mancare di riguardo all'alto Consesso, la qual cosa certamente non avrebbe potuto farsi, quando si fossero votati tutti i bilanci con una legge sola.

E difatti, dato che il Parlamento esaminasse e quindi votasse con due leggi codesti documenti, ne conseguirebbe che, giudicando precedentemente sul rendiconto e sulle variazioni che si connettono al bilancio in corso, tutto questo lavoro, espletato in un primo periodo di tempo, potrebbe andare al Senato, il quale potrebbe anche esso, impossessarsi di questa materia, e prepararsi l'elemento per il giudizio posteriore dei bilanci.

Noi, a dire il vero, avremmo accettato molto volentieri la proposta del ministro di giudicare di tutto l'andamento finanziario con una sola legge, giacché ci sembrava che realmente questa fosse la legge finanziaria per eccellenza; ma, se ci arrestammo, si fu solamente per la considerazione che, non esaminando ad una ad una, od almeno, in periodi parlamentari separati, le note riferibili ai vari Ministeri, avremmo potuto trovarci nell'inconveniente, per noi dolorosissimo, di non inviare

al Senato alcuna parte di questo lavoro espletato prima del principio, od anche alla fine di giugno. Per queste considerazioni, non potendo tenere l'unica legge, ne abbiamo staccata quella parte che realmente poteva creare l'inconveniente; e quindi, tenendo conto dell'intimità, dell'affinità che c'è fra i due primi documenti, pensammo di proporre alla Camera, come abbiamo proposto, d'accordo coll'onorevole ministro, che ebbe la cortesia di accettare anch'egli la proposta che veniva da parte della Commissione, di giudicarli con unica legge riserbandosi di pronunziarsi sugli stati di previsione dei vari Ministeri con leggi separate.

Parve all'onorevole Minghetti che il paragrafo 2 dell'articolo 2 riescisse oscuro, e che non comprendesse le entrate. A me corre quindi l'obbligo di dare spiegazioni su questo paragrafo 2, per chiarire interamente l'animo nostro, e spiegare tutto il nostro pensiero.

Evidentemente la Commissione intendeva d'entrare nel concetto d'un bilancio unico, e la conseguenza rigorosa di questo sistema sarebbe realmente stata questa: che, dato un bilancio, non vi si facessero più variazioni fino a quello dell'anno seguente. Però, parve a tutti cosa convenientissima di avviarci a questo desiderato massimo, (che può essere l'aspirazione del futuro) passando per un periodo di maggiore tolleranza; ed allora si disse poter essere conveniente di avere una legge, la quale permetta d'introdurre e presentare al Parlamento delle variazioni alla spesa. E si fu allora che si parlò di sola spesa, anche (se la Camera mi permette di manifestare chiaramente tutto l'animo mio) perchè non s'incitasse il ministro, in presenza di nuove maggiori entrate, a maggiori possibili spese.

Parve dunque a noi che, tenendo in riserbo le maggiori entrate che potessero verificarsi nella gittata delle imposte, non si presentasse variazione di sorta, perchè niente c'era di perduto per lo Stato, se non nel solo caso in cui l'aumento delle entrate diventasse indispensabile e necessario: cioè nel caso in cui altrimenti operando si fosse sventuratamente costretti a presentare un bilancio di spargio. E poichè anche in questa parte avemmo consenziente l'onorevole ministro delle finanze, noi abbiamo sostenuto, e, se la Camera non dispone diversamente, sosteniamo ancora, che si tenga in via d'eccezione la modificazione alle entrate. Stimiamo non essere un obbligo preciso del ministro del Tesoro la presentazione di tali variazioni, poichè codeste entrate, non aumentate nel documento di correzione del bilancio, non sono certamente perdute per lo Stato, ma si troveranno come in serbo nel documento che dimostra la consumazione del bilancio

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

dell'anno. Ne consegue che non si dovrebbe far uso, secondo noi, di questa facoltà di variare le entrate, se non nel caso in cui diventasse assolutamente indispensabile tale variazione per coprire i disavanzi che potrebbero per avventura risultare in seguito a nuovi stanziamenti di spese. Fu detto che nella locuzione dell'articolo 2, ci ha dovuto essere qualche cosa di più nella prima dizione, giacchè non si vede chiaro come quella espressione *non compensate da diminuzioni* caschi lì nel periodo, mentre non se n'è tenuto conto nel periodo precedente. Così almeno mi è parso di capire dalle parole dell'onorevole Minghetti. Ed io dico chiaramente che, in fatti, il concetto primo che si era avuto, fu questo: che le variazioni per maggiori spese fossero da tenersi in equilibrio con tanti storni di altri capitoli, in modo che in ultima analisi la spesa totale non variasse. E credo che dall'essersi conservata questa dizione nella seconda parte dell'articolo possa nascere veramente il dubbio che s'affacciava all'onorevole Minghetti. Per la qual cosa io dichiaro che, se il ministro consente, non abbiamo nessuna difficoltà di chiarirlo.

Dell'articolo 3 non parlo neppure io, perciocchè, come disse anche l'onorevole Minghetti, quello che egli osservò si riferiva alle cose dette a proposito dell'articolo 2, ed alle quali anch'io ho risposto.

Passo dunque all'articolo 4.

L'onorevole Minghetti ebbe ad osservare, con quella gentilezza di forma che gli è propria, che quest'articolo, in verità, gli riusciva talmente oscuro da cagionargli per un momento una confusione di idee, se cioè si fosse trattato coll'articolo 4 del conto del bilancio o del resoconto consuntivo; giacchè la parola *conto*, adoperata nel primo alinea, induceva nell'animo suo il dubbio di cui egli ha parlato. Io a difesa un po' mia, un po' della Commissione, non posso aggiungere che questo: che noi, cioè, volendo cambiare il meno possibile la dizione adoperata nella legge anteriore, ed anche nel testo del progetto del Ministero, abbiamo conservato il primo alinea tale e quale; perciocchè non pareva per noi necessaria una modificazione più sostanziale; diffatti si può osservare come questi due testi coincidano in questa parte, e se si mettono in rapporto coll'articolo 28 della legge di contabilità, si vedrà come corrispondano esattamente anche al testo della legge stessa, salvo che, invece d'adoperare la parola *dell'anno finanziario*, si è adoperata la parola *esercizio*, la quale, a mio credere, risponde esattamente alla stessa idea. Ma, dal momento che in una mente eletta come quella del nostro collega e maestro Minghetti, sorge dubbio, noi per parte nostra non possiamo avere nessuna difficoltà a chiarirlo; e

quindi, se egli crede la locuzione che andiamo a proporre possa servire, proponiamo si tolga la parola *conto*. Quindi, sulla materia dell'esercizio finanziario, e sul primo comma dell'articolo, mi sembra che non dovrebbe più esservi dubbio di sorta. E parimenti, parlando del numero 1 dell'articolo in esame, quantunque noi tenghiamo per fermo che l'espressione « e scaduto dal 1° luglio a tutto giugno » si riferisca tanto alle entrate, quanto alle spese, per la qual cosa in questo senso abbiamo anche ragionato nella relazione, non abbiamo nessuna difficoltà ad accettare (se l'onorevole ministro l'accetterà) la modificazione proposta per indicare le entrate accertate e scadute e le spese liquidate o scadute, come l'onorevole Minghetti desidera.

Non possiamo però accettare l'espressione che propone l'onorevole Minghetti di *spese ordinate*. Gli studi delle Commissioni anteriori provavano alla Commissione parlamentare, come fosse necessario di giustificare le entrate e le spese, non solo coi ruoli e con una ordinazione, bensì con liquidazioni appositamente fatte, affinchè restasse un documento a corredo, per poter servire all'esame della Corte dei conti. E per questa considerazione, potendo la parola *ordinate* portare la conseguenza che non siavi bisogno di una liquidazione, noi preghiamo l'onorevole Minghetti di voler consentire con noi, accettando la locuzione che anche l'onorevole ministro accettò, e che a noi pare conforme a tutti gli studi fatti su questa materia dalle Commissioni precedenti.

Possiamo anche accettare una correzione al n° 3 dell'articolo 4, quantunque a noi sembri superflua. È certo che il n° 3 dell'articolo 4, traduce un'idea diversa da quella espressa nel n° 1 dello stesso articolo: difatti se qui si pone mente al contesto di tutto l'inciso si troverà che noi abbiamo voluto nel numero 3 parlare dei residui. Ora evidentemente non ci possono essere residui se non in quanto sieno la conseguenza di iscrizioni fatte all'attivo e al passivo in forza del numero primo del presente articolo. Dunque evidentemente, per potervi essere entrate residuali accertate, ci dovevano essere entrate accertate, liquidate e scadute, e ciò malgrado non venute a pagamento. Ma se con queste spiegazioni potrebbe essere eliminato il dubbio, noi peraltro non abbiamo nessuna difficoltà ad introdurre dopo la parola: « accertate » le parole: « non riscosse, » affinchè il dubbio che sorgeva nell'animo dell'onorevole Minghetti possa essere dileguato.

Vengo al numero 4 dell'articolo 4.

L'onorevole Minghetti accetta il principio contenuto nel primo alinea dell'articolo 4, ed io ne lo ringrazio sentitamente, poichè egli ci conforta in questo, che è il passo più arduo che questa legge ci

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

consente di fare. È vero che noi siamo sussidiati dal parere del relatore della legge del 1869 il quale, anche qui, in quest'Aula, affermò che colla legge attualmente in vigore si intendeva parimente includere in bilancio codesto ordine di spese. È vero che noi possiamo invocare in nostro ausilio i lavori di quell'egregia Commissione, composta di uomini sapientissimi in questa materia, che fu convocata per opera dello stesso onorevole Minghetti; ma, dopo tutto, il conforto a voce, che attualmente ci viene da un uomo autorevole quanto è in questa materia il Minghetti, ci serve veramente a dissipare dall'animo nostro qualunque titubanza. Solo io vorrei dimostrare all'onorevole Minghetti che quando noi, colla seconda parte dell'articolo, abbiamo indicato che queste iscrizioni dovevano unirsi in bilancio, abbiamo inteso, come egli affermava, che ci fosse un nesso continuo, un legame intimo fra le iscrizioni attive e passive dei bilanci di ogni singola azienda, ed il bilancio generale; legame e connessione che dovrebbero sorgere dalle iscrizioni di una categoria speciale, che potesse permettere al Parlamento di accogliere e di esaminare i risultati di cotesti conti speciali senza confonderli, in qualche maniera, col bilancio totale.

Ma parve a noi che, più che opera legislativa, il disciplinare simile materia fosse opera di regolamento. Però anche per questa parte, volendo chiarire sempre più il nostro pensiero, se l'onorevole ministro consente, dirò che non abbiamo difficoltà di aggiungere che cotesti risultati debbano essere iscritti in bilancio, in una categoria speciale da crearsi.

Voglio augurarmi che l'onorevole Minghetti passa da questo essere soddisfatto, secondo che egli desidera.

Vengo adesso all'articolo 6. Io ho nulla da opporre, e credo che anche la Commissione nulla avrà da opporre, se la Camera crederà di usare al numero 4 la identica dizione usata al numero 4 dello articolo 4. Però, io prego l'onorevole Minghetti di considerare che fu omai abitudine costante (ed è anche il principio che anima noi della Commissione) che il rendiconto finale sia l'immagine la riproduzione fedele, diremo così, la fotografia del bilancio di prima previsione; quindi noi intendiamo quello che si riferisce ai due rispettivi numeri 4 in questo senso: cioè, che iscritte le risultanze dei bilanci speciali nella categoria da crearsi all'uopo nel bilancio dello Stato, vengano allegate tanto nel bilancio di previsione, quanto nel rendiconto consuntivo le dimostrazioni di questi conti, nel primo caso in via di previsione, come di previsione è il bilancio dello Stato, nel secondo in via di consumazione, come di consumazione è il bilancio dello Stato.

Io credo che, con questi schiarimenti l'onorevole Minghetti potrebbe tenersi pago. Ma, ripeto, se mai l'onorevole ministro credesse, per questa parte, di scrivere il numero tal quale fu precedentemente redatto, la Commissione non avrebbe nulla da opporre.

Non siamo poi così d'accordo per le indicazioni delle varie categorie che l'onorevole Minghetti desidera siano conservate come nel testo ministeriale. La Commissione non potrebbe accettare; anzi prega caldamente l'onorevole Minghetti di volere ritirare la sua proposta per questa parte. Ed ecco le ragioni da cui è partita la Commissione, ecco perchè vorrebbe conservare l'articolo in una forma generica, più generica certo di quella che propone l'onorevole Minghetti. Parve alla Commissione che, se si fossero introdotte le distinzioni di categoria contenute nell'articolo del Ministero, si andava incontro a due inconvenienti che alla Commissione sembrarono gravi. Il primo di questi inconvenienti consiste nell'obbligo che sarebbe stato fatto a noi, alla Commissione di definire coteste categorie. Che cosa s'intende con coteste indicazioni? E questa domanda poteva indurre in una serie di ragionamenti che, invece di chiarire, avrebbero potuto oscurare la materia. Ora, la Commissione ebbe ad esaminare che in forza dell'articolo 28 della legge vigente, pur essendosi in quell'articolo detto che le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie, le spese ordinarie in fisse e variabili, si erano potute fare tutte quelle distinzioni, che pur oggi si vedono in bilancio; seguendo in ciò, i dettami delle varie Commissioni del bilancio, che si sono succedute, e le proposte del Ministero. Non potrebbe quindi revocarsi in dubbio che, anche per la giurisprudenza introdotta, tutte queste distinzioni potrebbero continuarsi ad introdurre, anzi, se altre se ne volessero, si potrebbero di comune accordo fra la Commissione ed il Governo, dietro l'approvazione della Camera, apportare al bilancio che a noi si presenta. Anzi, ed in ciò consisteva la seconda difficoltà, pareva alla Commissione che il sanzionare per legge queste categorie equivallesse a renderle in qualche maniera rigide, non pieghevoli alle esigenze dell'esame ed alle indicazioni del Parlamento.

Pare a noi dunque che con l'adozione d'una forma più generica, la Camera potrebbe avere non solo dei bilanci come li ha oggi, ma potrebbe, volendolo, ordinare che i bilanci fossero disposti in quella forma che le sembrasse più distinta e più chiara. Voglio quindi sperare che queste spiegazioni possano in qualche maniera soddisfare l'onorevole Minghetti e indurlo a desistere dalla sua proposta lasciando alla giurisprudenza il determinare le spe-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

cialità del bilancio; senza che vengano affermate risolutamente ed invariabilmente per legge.

Riguardo all'articolo 7 debbo francamente dichiarare che non abbiamo creduto di dare sconfinati poteri al ministro del tesoro, siccome mostrava di temere l'onorevole Minghetti. Abbiamo creduto che fosse indispensabile di coordinare i termini dei ruoli, di coordinare le scritture affinchè non succedano disturbi ed inconvenienti e di mettere in maggiore armonia, ove sarà necessario, i bilanci dei comuni e delle provincie con quelli dello Stato. Anche in questa parte voglio credere che le spiegazioni che siamo per dare possano soddisfare l'onorevole Minghetti. Epperò a chiarire ogni dubbio, ad eliminare ogni malinteso, consentiamo di mutare il 3° comma dell'articolo 7 e, d'accordo col ministro delle finanze e del tesoro, proponiamo alla Camera, salvo di sentire se potrà, anche essere accettata dall'onorevole Minghetti, la seguente dizione:

« Parimenti il Governo del Re è autorizzato, intesi i corpi anzidetti, a fare un decreto reale contenente le disposizioni necessarie per coordinare al nuovo esercizio finanziario i termini per la formazione e chiusura dei ruoli, per la denuncia e l'accertamento delle imposte ed occorrendo anche quella parte della legge comunale e provinciale, che si riferisce ai bilanci, all'esercizio di essi ed ai termini per l'accertamento delle imposte. »

Noi non neghiamo, onorevole Minghetti, di sentire impellente la necessità di avvicinare i termini dell'anno finanziario comunale, dell'esercizio provinciale e comunale ai termini adottati per l'anno finanziario dello Stato. E ne diciamo francamente il perchè. A noi pare che, se è vero che i comuni e le provincie hanno dei bilanci non connessi intieramente con quello dello Stato, è vero pure che, per le addizionali, essi appoggiano i loro bilanci a ruoli che sono quelli stessi di cui lo Stato si serve per le sue riscossioni; quindi ci pare poco opportuno che, mentre lo Stato esercita il suo bilancio e fa tenere ai suoi agenti di riscossione un ruolo solo, per le esigenze dei comuni e delle provincie si debbano avere poi due ruoli. Per la qual cosa potrà occorrere che l'anno finanziario dei comuni e delle provincie sia messo in relazione col periodo finanziario dello Stato; come potrà succedere uno spostamento nei lavori dei due periodi in cui sogliono i comuni riunirsi.

Ma io non credo che coteste novità possano arrestare la modificazione che per noi è essenziale e importante e che deve, a nostro giudizio, portare un grandissimo giovamento ai lavori della Camera. Con ciò io credo aver risposto, come meglio ho potuto, alle osservazioni dell'onorevole Minghetti; e voglio

sperare che egli sia per dichiararsi soddisfatto delle risposte che gli vengono da parte della Commissione.

MINGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Minghetti, hanno da parlare ancora l'onorevole Cavalletto e l'onorevole ministro. Desidera di parlar subito?

MINGHETTI. Lascio prima parlare il ministro.

CAVALLETTO. Anch'io lascio parlare prima il ministro.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Se vi è materia sulla quale sarei tentato di parlare a lungo, è appunto questa della contabilità dello Stato, della quale ho dovuto in varie occasioni e per molti anni occuparmi, anche prima che avessi l'onore di sedere su questo banco; ma non è oggi il momento nè l'occasione opportuna, sia perchè non si tratta di una riforma completa della legge di contabilità, ma di una riforma parziale di alcuni articoli solamente; sia ancora perchè il Ministero si trova perfettamente d'accordo nei concetti fondamentali colla Commissione, e finalmente perchè in aiuto della Commissione e del Ministero è venuta una voce autorevole come è quella dell'onorevole Minghetti, il quale nel suo discorso non ha punto oppugnati i criteri e lo scopo di questa parziale riforma, ma ha dimostrato soltanto il giusto desiderio di vedere emendati alcuni articoli nella loro dizione e di veder chiarite alcune parti della proposta di legge, che a lui non sembrano abbastanza precise.

Io adunque sarò molto breve; però non posso esimermi dal dire preliminarmente qualche parola all'onorevole Cavalletto, il quale si è mostrato molto, anzi troppo severo contro (*No! no!*) questo progetto di legge, quantunque esso segni un altro passo verso la riforma completa che egli pure desidera.

L'onorevole Cavalletto ha chiamato questo disegno di legge una delusione.

Ora la Camera rammenta che la legge 22 aprile 1869 stabilì le basi di una riforma larga e importante nell'ordinamento della contabilità di Stato.

L'amministrazione ha indefessamente lavorato per la migliore possibile applicazione di questa legge e siamo ormai riusciti ad un punto che il modo con cui sono formati i nostri bilanci, resi i nostri conti e tenute le nostre scritture, non può non destare un sentimento d'intima e viva soddisfazione in coloro che s'intendono di questa materia, ed anche negli studiosi degli altri paesi. Dunque conviene riconoscere innanzi tutto il notevole bene-

ficio che rese all'amministrazione la legge del 1869, che fu sì aspramente censurata dall'onorevole Cavalletto in alcune parti, di cui egli fece parola. Ma appunto perchè la contabilità dello Stato non si perfeziona in pochi anni, appunto perchè l'applicazione di questa legge è difficilissima e richiede un lungo periodo di tempo, l'amministrazione, procedendo via via in questo lavoro di miglioramenti successivi, aiutata dalla Corte dei conti e dalle deliberazioni del Parlamento, ha riconosciuto la necessità di alcune modificazioni legislative, senza le quali non potrebbe proseguire con speranza di più proficui resultamenti.

Autorevoli Commissioni si sono anche occupate di questa materia.

L'onorevole Minghetti, al quale è dovuto il primo tentativo di una migliore classificazione e compilazione del bilancio, che perfezionata dipoi, costituisce ora la base razionale della nostra critica finanziaria, nominò nel 1874 una Commissione per decreto reale, nella quale io stesso portai qualche piccolo contributo di studi e di lavoro.

Sulla base del rapporto di questa Commissione, più volte ricostituita e ricomposta l'onorevole Depretis presentò al Parlamento un completo disegno di riforma non solo della legge di contabilità, ma del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; propose l'istituzione del Ministero del tesoro, e collegò l'ardito ordinamento a un sistema di più efficace garanzia delle gestioni economiche delle provincie e dei comuni.

Sono note le ragioni parlamentari che impedirono che questi disegni di legge venissero in discussione.

Essendo le cose in questo stato, io aveva già preparato anche da parte mia un disegno complessivo di riforma, e la Commissione del bilancio lo conosce...

LA PORTA. (*Presidente della Commissione*) Perfettamente.

MORANA, relatore. L'ho detto anch'io.

MINISTRO DELLE FINANZE... ed avrei potuto presentarlo; ma poteva io sperare di vederlo discutere in questo scorcio di Sessione? Io non lo credo. Perciò, ispirato al sentimento di un dovere pratico, e scegliendo una via possibile per compierlo, ho stralciato da questo completo disegno di riforma quella parte che mi pareva più essenziale e più urgentemente richiesta dai bisogni del servizio pubblico e per non interrompere quel lavoro di perfezionamento continuo che l'amministrazione sta portando nell'assetto della contabilità dello Stato. Ecco perchè invece di una riforma completa, comparisce un disegno di legge di pochi articoli; i quali per altro definiscono dei punti sostanziali, confermano il

buon risultato che si è finora ottenuto, e ci aprono la via ad ottenerne dei migliori. Dunque veramente il disegno di legge non meritava di essere attaccato con parole tanto severe.

Del resto, potrei anche difendere, rispondendo all'onorevole Cavalletto, il sistema attuale che egli ha censurato per la lentezza dei pagamenti. Noi non abbiamo soltanto il sistema dei mandati diretti, dei quali egli ha fatto parola, ma abbiamo anche quello dei mandati a disposizione, che sono vere aperture di crediti, e dei mandati di anticipazione.

Ciò che praticavasi nel sistema Lombardo-Veneto da lui citato, si pratica oggi giorno da noi forse con maggiore regolarità e anche con maggiore semplicità, imperocchè il ministro può aprire dei crediti sulle tesorerie provinciali sopra un capitolo del bilancio, e su questi crediti aperti si spediscono buoni di pagamento da ordinari secondari, prefetti, intendenti, ispettori del genio civile: non è che il mandato di saldo che necessariamente dev'essere spedito dall'amministrazione centrale. Ad ogni modo verrà anche innanzi al Parlamento, a suo tempo, la quistione sia del modo di effettuare il pagamento delle spese, sia del modo di riscuotere le entrate, sia della responsabilità degli agenti dell'amministrazione, sia della parte organica della contabilità dello Stato, e qualunque altra quistione che vi si compenetra e vi si collega e quella specialmente dei controlli.

Per ora dobbiamo limitarci al tema quale è proposto. E considerando il disegno di legge, quale esso è, senza anticipare la discussione di una riforma completa che verrà più tardi, io osservo che il discorso dell'onorevole Minghetti, al quale ha risposto l'egregio relatore della Commissione, si divide in due parti. In una parte egli ha manifestato il desiderio di alcuni emendamenti di forma, per rendere più chiari gli articoli del disegno di legge.

Io ho attentamente udite le sue osservazioni, la maggior parte delle quali mi paiono giuste e tali da poter essere accettate, siccome già ha dichiarato l'onorevole Morana.

Per conseguenza quando si verrà alla discussione degli articoli, io non avrò nessuna difficoltà di accettare gli emendamenti dell'onorevole Minghetti diretti allo scopo sia di correggere alcune dizioni meno esatte di qualche articolo di questo disegno di legge, sia per chiarire il senso degli articoli medesimi. Ma vi è un'altra parte, se non erro, nel discorso dell'onorevole Minghetti, nella quale si contengono osservazioni alquanto più sostanziali, ed intorno a queste mi corre il debito di fare qualche dichiarazione.

Egli domandò se per avventura non si volesse

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

togliere al ministro delle finanze la facoltà di proporre variazioni anche nelle previsioni delle entrate. A questo ha già risposto l'onorevole relatore; io aggiungo, per parte mia, che di regola, una volta che si ammetta un solo bilancio, non si ha da prevedere l'opportunità di variazioni alle previsioni delle entrate: questa è la regola; ma di certo non può essere proibito al ministro, salvo che un divieto espresso s'includa nella legge, di presentare una proposta di legge per variare anche gli stanziamenti di previsione delle entrate; e una variazione potrà essere necessaria, eccezionalmente, secondo che a me pare, in due casi: il primo cioè quando le variazioni in aumento delle spese non possano esser coperte dalle previsioni fatte nel bilancio dell'entrata; allora, prima di proporre o nuove imposte, o risorse straordinarie, bisogna rivedere più accuratamente se le previsioni delle entrate furono esatte, o non siano suscettive di qualche aumento.

Ma vi è ancora un secondo caso, cioè qualora si verificasse nei fatti, o giudizi sicuri che la previsione delle entrate approvata dal Parlamento fosse grandemente esagerata, in modo da far nascere non la possibilità, ma una grande probabilità che l'esercizio finanziario si avesse a chiudere con un avanzo; allora io credo che sarebbe parimente un dovere preciso del Governo di rettificare le previsioni degli stanziamenti delle entrate, e di proporre al Parlamento, o una diminuzione corrispondente nella spesa, oppure altri mezzi per mantenere il pareggio. Dunque, per me, la facoltà esiste, e non potrebbe essere tolta. Ma il senso della disposizione proposta dalla Commissione, al paragrafo 2 dell'articolo 2 del progetto, è questo; che, di regola, non vi sia luogo a proposte di variazione negli stanziamenti delle entrate; ma sono inevitabili le variazioni negli stanziamenti delle spese. Ora, se queste variazioni nel più e nel meno si compensano, non vi è nulla a fare, ma se per avventura da queste variazioni risultasse una somma di maggiori spese non coperta dall'avanzo presuntivo del bilancio, in questo caso il ministro ha il dovere di rettificare, qualora ne sia il caso, la previsione dell'entrata, oppure ha il dovere di presentare altri mezzi per ristabilire l'equilibrio finanziario. Deve parimenti proporre variazioni nelle entrate nell'altro caso da me indicato.

Ho bisogno di fare una seconda dichiarazione. Io ho accettato il concetto della Commissione di non includere nel testo della legge la partizione attuale del nostro bilancio, e confesso che trovo buone le ragioni indicate dalla Commissione, specialmente questa che in una materia essenzialmente tecnica

la legge deve limitarsi a precetti generali, lasciando poi all'esplicazione pratica, al progresso continuo degli studi amministrativi il trovare quella forma migliore che possa convenire. Ma mentre io accetto l'articolo proposto dalla Commissione, debbo espressamente dichiarare che è mia ferma opinione che l'attuale partizione del bilancio debba conservarsi.

MORANA, relatore. Anche noi.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sarebbe un regresso per parte nostra il confondere da capo quello che fortunatamente siamo riusciti a distinguere, per mettere in chiara luce la nostra situazione finanziaria.

MORANA, relatore. È anche la nostra opinione.

Chiedo di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sta bene che tale sia pure l'intenzione della Commissione, ma io sentivo il debito di farne una esplicita dichiarazione.

Un'altra osservazione ancora. Quanto alle dotazioni dei magazzini, io credo che la Camera possa con sicuro animo votare la dizione del paragrafo come è proposto dalla Commissione, perchè esprime lo stesso concetto della proposta ministeriale. Ma bisogna però bene intendersi.

La contabilità delle materie, che è una parte della contabilità patrimoniale dello Stato, deve essere distinta dalla contabilità finanziaria, la quale si traduce sempre in entrata ed uscita di danaro. Mentre deve essere distinta e rimanere tale, occorre però che vi sia un collegamento tra i risultati attivi e passivi della contabilità stessa e i risultati consuntivi del bilancio.

MORANA, relatore. Benissimo!

MINISTRO DELLE FINANZE. Se questo è concetto comune al Ministero e alla Commissione, vedo con piacere che è conforme anche a quello dell'onorevole Minghetti.

Non c'è a temere confusione: si desidera solamente di ottenere un collegamento pratico fra le scritture. Ed io dichiaro a questo proposito che, nella formazione del regolamento per l'esecuzione di questa legge, sarà fatto uno studio accuratissimo del modo col quale questo scopo possa essere raggiunto, e forse non si potrà fare a meno di raggruppare in un titolo solo tutte le spese che riguardano dotazioni di magazzini che ora sono sparse qua e là nelle varie parti del bilancio, o conglobate in capitoli che riguardano altri servizi.

Finalmente quanto all'articolo 7 della Commissione io sono pienamente concorde coll'onorevole Minghetti e colla Commissione, che la facoltà di variare i termini fissati nelle leggi d'imposta non deve intendersi che ristrettivamente per coordinarli al nuovo periodo dell'esercizio finanziario; quindi accetto fin d'ora la locuzione che ha proposta testè

il relatore. Pregherei però l'onorevole Minghetti di consentire che si parli anche della facoltà eventuale di fare qualche disposizione per ciò che riguarda la gestione finanziaria dei comuni e delle provincie.

Dopo queste dichiarazioni non aggiungo altro, salvo a prendere la parola in occasione dei singoli articoli e nella discussione degli emendamenti che potranno essere proposti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Nel breve discorso da me pronunciato, non mi sono mai riferito alla Commissione del bilancio, che io non aveva nessuna ragione di censurare. Per me la Commissione generale del bilancio è fuori di questione nelle cose da me dette. Quanto al progetto di legge che ci fu presentato, e che ora si discute, io non l'ho menomamente combattuto; anzi ho dichiarato che mi associava alle opportune considerazioni dell'onorevole Minghetti, di buona parte delle quali riconosce la giustizia lo stesso onorevole ministro delle finanze.

Ho detto però che questo progetto di legge, per me, era una delusione, non rispetto alla materia in esso compresa (materia utile, utilissima pei bilanci e per l'amministrazione delle finanze) ma rispetto alla speranza che io avea di una larga riforma della legge di contabilità. Siccome poi altre volte, e spesse volte, io ho fatto lagni per i ritardati pagamenti dei lavori, per la lunga procedura che si pratica nell'emettere i mandati e nell'eseguire i pagamenti, così io ho detto di sperare che l'onorevole ministro delle finanze dopo tanti studi avrebbe anche proposto una qualche modificazione alla legge di contabilità relativa all'argomento dei mandati e dei pagamenti. Egli mi dice che infine si provvede con mandati di credito e di anticipazioni, od altro, ma fatto sta che il sistema ordinario è quello che io ho accennato, che è un sistema molto lungo e dannoso, e che gli esecutori dei lavori e gli intraprenditori debbono stare lungamente esposti con somme di loro anticipazione, locchè invero torna a danno dell'amministrazione, perchè dovendo essi essere il più delle volte sovvenuti da banchieri, oppure sostituendosi agli impresari ordinari società di speculazione, cioè di banchieri, queste società che hanno spese gravissime debbono rivalersi sui lavori, e ci fanno negli appalti ribassi minori di quelli che potrebbero fare con vera gara, oppure perseguitando l'amministrazione coi litigi. Si parla dal ministro dei mandati di anticipazione; io so qualche cosa di questi mandati, essi non sono che dei ripieghi, e potrei anche citare un fatto che a me toccò.

Per esempio, io nel 1868, come ispettore dei lavori pubblici, andai a Legnago per provvedere alla

chiusura della rotta dell'Adige, e mi capitò colà un mandato di 30,000 lire; un mandato dico di pagamento di lire 30,000 che si mettevano a mia disposizione pei lavori urgenti da farsi.

Perchè mi era stato mandato questo mandato? Perchè era già stato emesso un altro mandato alla prefettura per quei lavori, e perchè non si poteva emettere un secondo mandato se non si fosse presentato il resoconto del primo. Ma io dissi, come a me 30,000 lire? Io non faccio il gestore di danaro. Feci la quitanza, la diedi al prefetto di Verona e gli dissi: provveda lei, vada ad esigere il danaro ed anche lo gestisca; io non faccio il gestore di danaro! L'ingegnere che dirige un lavoro non deve mai gestire del danaro; perchè si va incontro ad inconvenienti gravissimi, e si può anche mettere in sospetto l'ingegnere che dirige un'opera di inesatta amministrazione.

Quello che ordina e dirige un lavoro non deve mai avere in mano i danari; deve esservi un pagatore nei casi urgenti, e negli ordinari la tesoreria è destinata ad eseguire i pagamenti. Non si devono mai confondere le attribuzioni.

Queste sono le conseguenze del nostro erroneo sistema di contabilità, nella parte da me censurata. L'onorevole ministro delle finanze dice d'aver già gli studi in pronto, per venire ad una riforma in questa parte. Io la attendo e la desidero. Onorevole ministro, io sono vecchio; e l'impazienza è il difetto dei vecchi, i quali sentendosi incalzati dal tempo, desiderano di veder sollecitamente compiute le loro speranze. Il mio desiderio è che si migliori con sollecita cura l'amministrazione del nostro paese, e che si assicuri veramente la prosperità d'Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. La Camera forse si meraviglierà che si levi il ministro dei lavori pubblici invece di quello delle finanze, per rispondere all'onorevole Cavalletto. Io ringrazio l'onorevole Cavalletto delle sue considerazioni, ma accetti che gli dichiaro che non ha nulla da chiedere al ministro delle finanze a questo riguardo; perchè fino dal 3 dicembre 1878 sta davanti alla Camera una proposta di legge, intesa a togliere tutti gli inconvenienti a cui egli ha alluso non solo, ma a semplificare moltissime altre cose concernenti la gestione dei pubblici lavori, e specialmente la speditezza dei pagamenti. Se egli ne vuol saper qualche cosa di più, ne domandi all'onorevole Ricotti il quale è presidente della Commissione che deve riferirne. Questo disegno di legge data da oltre 3 anni (io non faccio accuse a nessuno) e più volte in questa Camera ho raccomandato fosse portato alla discus-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

sione, perchè lo credo una necessità amministrativa, ed anche benefica per la classe di coloro che prendono parte come operai ai lavori pubblici. Io non faccio, lo ripeto, accuse a nessuno, perchè se l'onorevole Ricotti non è in grado di dare spiegazioni sulla mancata relazione rispetto ad una legge riconosciuta da tutti sempre di grande importanza, relazione mai venuta, non ostante tre anni e mezzo di aspettativa, davanti alla Camera, sarà stato perchè non avrà mai potuto riunire in numero la Commissione. Ma non si venga almeno a chiedere al Governo di proporre provvedimenti che da tre anni invoca sieno portati alla pubblica discussione.

RICOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. Se vogliono esaurire prima questo incidente, io cedo la mia volta all'onorevole Ricotti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricotti ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Veramente non posso che dichiarare che accetto come pura verità ciò che ha detto il ministro dei lavori pubblici, cioè che una Commissione ordinaria della Camera (che mi ha fatto l'onore di nominarmi presidente, non già da tre anni, ma da un anno e mezzo circa) deve esaminare un progetto di legge il quale ha per iscopo di modificare, a solo beneficio del Ministero dei lavori pubblici alcuni articoli della legge generale di contabilità. Ma a questo progetto di legge si manifestarono delle forti opposizioni negli uffici della Camera, e credo anche nella Commissione stessa.

Questa Commissione non prese nessuna determinazione, appena costituita per alcune difficoltà del momento. Trascorso il 1881, e l'onorevole ministro dei lavori pubblici non avendo fatto istanza perchè la Commissione procedesse nell'esame del progetto di legge...

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'ho fatta.

RICOTTI. Lo ha detto una volta qui alla Camera poco tempo fa, ma prima d'allora non fece mai alla Commissione nessuna sollecitazione officiosa; quindi si è creduto, forse erroneamente, che il ministro dei lavori pubblici non insistesse su quella legge la quale aveva sollevate non poche difficoltà. Questa fu la ragione del nostro indugio. Capisco ora che fu un equivoco, ma ritenga l'onorevole ministro, che se si fosse compiaciuto, come fanno quasi sempre i ministri, di far sapere officiosamente il suo desiderio, di aver cioè una risoluzione dalla Commissione, ci saremmo fatti un dovere di prendere una determinazione e di riferirne alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io sono proprio dispiacente di non poter riversare sopra di me la colpa della non avvenuta discussione di questa legge. L'onorevole Ricotti dice: se l'onorevole ministro avesse fatto premure officiose, quella legge sarebbe già venuta davanti alla Camera. Ma il ministro l'ha pur presentata tre o quattro volte alla Camera; e tre volte, ricordo, ne ha raccomandata la discussione. So bene che qualche obbiezione era fatta ad alcuni principii introdotti in quella legge; e ricorderanno tutti che l'illustre e compianto nostro collega Lanza raccomandò di non discutere quella legge, la quale conteneva un articolo da *socialista*, dichiarava egli, perchè io proponeva con esso di dar facoltà all'amministrazione di fissare anche un *minimum*, non già della mercede liberamente convenuta; ma di quella derivante dal prezzo da stabilirsi in caso di cottimi. Questo dico unicamente per provare che io ho sempre insistito davanti alla Camera.

E quando un ministro presenta tre o quattro volte una legge, la raccomanda come una necessità amministrativa certo poi come un mezzo di maggiore speditezza degli affari e di decentramento, insistendo perchè si discuta al più presto, e non si bada a queste raccomandazioni fatte nella più solenne forma, io non so allora quale convenienza abbia un ministro di raccomandarsi in via privata ed officiosa a chi ha fatto capire abbastanza di non occuparsi delle sue premure. Mi pare che questa sia la sola conseguenza logica.

Ma l'onorevole Ricotti dice che negli uffici furono opposte difficoltà e forse nella stessa Commissione vi erano delle obbiezioni! Io mi permetto (perchè sono abituato ad avere il difetto della franchezza) di dichiarare che non accetto questo ordine di idee. Il diritto delle Commissioni è non solo di variare, ma anche di proporre di respingere la legge; ma devesi sempre portarla qui e non interdirla, con una specie di *ostruzionismo*, che è il peggiore di tutti. Non è lecito tenere tre anni e mezzo una legge sotto specioso titolo, per qualunque considerazione. Le leggi si presentano e si devono portare davanti alla Camera, a meno che siavi una forte ragione di mancanza di tempo od altro, e non perchè si dissenta dalle proposte del Governo.

Il dissentire da una proposta di legge non è scusa per non portarla davanti al Parlamento. Qui si può respingere tutto, ma dopo la discussione pubblica, perchè ognuno copre soltanto così la propria responsabilità. Ciò dicendo, non intendo di muovere alcun appunto all'onorevole presidente della Commissione; ma, una volta che la questione è portata qua, ho anche l'obbligo di scaricarmi della responsabilità che mi concerne.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricotti ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Io ho detto che certamente è successo un equivoco, perchè nè per parte mia, nè per parte della Commissione, non vi era idea di fare, non dico un'effesa, ma neppure qualsiasi atto di opposizione all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Se invece di ricordare alla Camera che egli aveva già da anni presentato una legge sulla esecuzione delle opere pubbliche, solamente per difendersi da qualche appunto che già fu fatto, avesse preso l'iniziativa e avesse prima d'ora pubblicamente o privatamente sollecitata la Commissione, creda l'onorevole ministro, creda la Camera, che noi ci saremmo occupati subito per risolvere le questioni. Se non l'abbiamo fatto si è per un semplice equivoco, quello cioè di aver creduto che l'onorevole ministro avesse rinunciato a veder la sua proposta portata alla discussione.

Egli ha parlato di tre o quattro anni d'indugi. Ma io gli faccio osservare che questa Legislatura non conta che due anni di vita, e dunque non potrebbe essere che un disegno di legge stia da tre o quattro anni davanti alla Commissione.

Debbo poi riconoscere che l'onorevole ministro ha perfettamente ragione, dal punto di vista legale, quando dice che non è obbligato a rivolgersi privatamente, officiosamente, alla Commissione; ma ammetta pur egli che per abitudine invalsa, i ministri si rivolgono anche officiosamente alle Commissioni quando desiderano che sia sollecitato l'esame di un qualche loro disegno di legge.

Comunque sia, mi spiace soltanto che questa questione si sia sollevata oggi soltanto, quando forse non è più possibile il risolverla prima della chiusura della presente Legislatura.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. Proseguiamo nella discussione intrapresa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. L'onorevole ministro delle finanze ha cominciato dal dire che egli era tentato d'entrare largamente in questa materia. Niuno certo potrebbe trattarla meglio di lui, e ciò mi fa rimpiangere che si discuta così tardi questa questione. Se si fosse discussa in altra epoca, avremmo potuto entrare molto più largamente nella materia, e l'onorevole ministro ne avrebbe parlato coll'usata competenza. Coloro che rivolgevano la mente ad un'idea normale, coloro che desideravano la riforma completa di tutto il sistema di contabilità e secondochè la Commissione del 1874 (come appare dalle sue discussioni) aveva in animo d'introdurre, debbono provare una delusione quando si veggono innanzi la proposta di una riforma molto parziale; ma

d'altra parte l'esperienza mi ha fatto persuaso che nei reggimenti parlamentari si riesce talvolta più facilmente proponendo correzioni parziali anzichè riforme complete. Certo il primo movimento, quel movimento giovanile che non ha abbandonato ancora l'onorevole mio amico Cavalletto, e che sarebbe il più razionale ci spingerebbe a ciò, ma la dura realtà ci ammonisce quanto sia difficile riuscire. Se a questo proposito la Camera mi permette due minuti di digressione, le ricorderò che nel 1861 ho presentato, circa all'amministrazione dello Stato, un disegno di legge amplissimo e sintetico, che non fu discusso. Un amico mio, il quale era deputato a quel tempo, un uomo del quale il nome non figurò mai in alti uffici, ma che ha avuto una parte efficacissima nel risorgimento d'Italia, poco noto per la sua modestia, quest'uomo mi disse: tu fai falsa strada. Un ministro costituzionale che voglia riuscire deve avere per motto: faccio il ciabattino e non il calzolaio. (*Si ride*)

Con ciò egli voleva dire che a voler fare una legge nuova non si riusciva, ma se altri si contentava di modificare e rattoppare le leggi vigenti si poteva, poco alla volta, giungere allo stesso fine. Scusi la Commissione questa digressione a proposito del sentimento giovanile che bolle nell'animo del mio amico Cavalletto. Torno alla nostra questione speciale. Mi pare che veniamo accostandoci da tre parti: dalla parte della Commissione, dalla parte del ministro, e, ora, dirò anche, dalla parte mia; andiamo convergendo verso punti di comune accordo.

L'onorevole relatore ha convenuto che io, senza saperlo, avessi immaginato bene che la prima dizione del paragrafo 2 dell'articolo 2 si riferiva dapprima agli storni, e che ci erano parole nell'origine, che poi erano state tolte, per modo che restava oscuro il discorso. Mi pare che non dissenta che si debba parlare anche di possibili variazioni nella entrata. Lasciamo anche gli aumenti. Quando la esperienza di un semestre avesse dimostrato che le previsioni di una entrata sono molto superiori alla realtà, sarebbe opera di un prudente ministro delle finanze e di una prudente Camera il diminuire le previsioni fatte prima.

Nè credo che quel sottile pensiero, quel fine desiderio di trattenerne il ministro delle finanze dal proporre nuove spese col proibirgli di accrescere le previsioni dell'entrata, abbia in pratica alcuna efficacia; dico che questa sottile rete non avrebbe molta forza, e un abile ministro delle finanze ne spezzerà le maglie con grande facilità, anzi si troverà sostenuto dal Parlamento che mai non tiene il broncio a chi viene a proporgli spese. È nel mi-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

nistro specialmente che bisogna che sia la volontà di tenere i freni, di reggere le briglie. Se al contrario egli ha la volontà di fare nuove spese *per altre vie, per altri porti verrà a spiaggia*, ed indarno si argomenterà che il Parlamento gli faccia resistenza. Ad ogni modo, nella prima parte siamo d'accordo. Quanto alle parole *spese nuove non compensate da diminuzione* io non ho difficoltà che ci restino, perchè, sebbene non riconosca in esse alcun senso pratico, nondimeno non alterano il concetto generale.

Sull'articolo 3 non insisto, poichè il ministro è contento; io aveva fatto l'osservazione che presentando un solo disegno di legge si adottava un concetto severo e ragionevole; facendone due, mi pareva che si subordinasse la perfezione della forma a dei riguardi, invero giusti, dovuti all'altro ramo del Parlamento; ma allora tanto vale fare tre disegni di legge. Quindi anche su questo punto non ho difficoltà che le cose rimangano quali sono proposte.

Faccio però considerare che, mutato il nome, molta parte del bilancio definitivo resta ancora; sarà più breve, sarà più succoso, ma il bilancio definitivo che non si vuol nominare resterà di fatto avanti alla Camera.

Io capisco che le parole: *esercizio finanziario*, all'articolo 4, evitano gli inconvenienti che io aveva biasimato nella locuzione proposta, ma avrei preferito che si fosse lasciata la dizione della legge vigente. Quando dobbiamo mutare la legge presente, la dobbiamo modificare per qualche motivo; e se dobbiamo esprimere le stesse idee, adottiamo la formula della legge vigente, la quale dice:

« Sono materie del conto dell'anno finanziario. »

Ma anche questa è una questione secondaria, e non rifiuto di accettare le parole: *esercizio finanziario*, purchè sia tolta la forma proposta.

Mi pare che la Commissione accetti, parlando delle entrate, aggiungere la parola: *scadute*, ma non vorrebbe aggiungere alle spese la parola: *ordinate*; dice che il Ministero non lo domanda; ma il Ministero aveva proposto la parola: *disposte*. Che cosa vuol dire questa parola? Io l'aveva maggiormente chiarita, perchè la parola: *ordinate*, significa le spese per le quali è stato spiccato il mandato. Insisto su questi punti.

Mi pare ancora che la Commissione accetti di aggiungere nel § 3°: *le entrate accertate e non riscosse*. Finalmente mi sembra che accetti interamente il concetto che i risultati delle scritture dei magazzini, delle officine e delle aziende pubbliche, debbano essere coordinati, ma distinti dal bilancio. Dunque la questione starà nel trovare la formula

con cui si debba dir ciò, ma in quanto all'idea, siamo tutti quanti d'accordo.

Il ministro dice: se non si fa nella legge lo farò io nel regolamento; ed io rispondo, giacchè egli dice di volerlo fare, perchè non lo dobbiamo fare nella legge che discutiamo?

Io mi sono forse male spiegato, ma io non ho mai inteso di riprodurre nell'articolo 6 la dicitura del ministro; ho inteso che si faccia un paragrafo 5 che comprenda il conto del movimento dei buoni del tesoro, parendomi che non si debba confondere questa materia col riassunto dei magazzini e delle aziende. A mio avviso adunque si dovrebbe dire che il resoconto conterrà oltre a ciò che la legge vigente dispone anche: 1° i residui attivi e passivi; 2° il conto generale di cassa; 3° lo stato patrimoniale; 4° i risultati dei magazzini; 5° il conto del movimento dei buoni del tesoro.

Adesso che ho chiarito la mia idea credo che non rimangano più gravi difficoltà.

Resta l'articolo 7 e questo è un po' grave. Io non ho difficoltà di accettare la formula che l'onorevole ministro delle finanze ha proposto testè, perchè in fondo ciò che mi premeva di chiarire si è che non si tratta di spostare i termini dei pagamenti delle imposte, ma soltanto di coordinare la formazione dei ruoli delle imposte dirette col mutamento dell'anno finanziario. Ma c'è un punto sul quale io non posso andare d'accordo, ed è quello in cui si dice: « ed occorrendo anche quella parte della legge comunale e provinciale che si riferisce ai bilanci. »

Ora io ho detto: esaminate bene la questione e ditemi se credete che si debba mutare l'anno finanziario delle provincie e dei comuni; se sì, lo si dica, se no, non lasciate questa facoltà al Ministero.

Io più ci ripenso, più vengo nel concetto, che mi pare prevalente anche nella Commissione, che sarà indispensabile mutare anche l'anno finanziario delle provincie e dei comuni. A me pareva anche possibile (e prego la Camera di prestarmi la sua attenzione perchè è una questione molto grave), a me pareva possibile che si potesse dire alle provincie e ai comuni: prendete i centesimi addizionali parte sopra un semestre di un anno governativo, parte sopra il semestre di un altro; se la quota principale della imposta erariale non muta, evidentemente ciò non formerebbe una grossa difficoltà; ma se è necessario fare questo cambiamento, lo si dica e si dica chiaro che anche le provincie e i comuni dovranno modificare il loro anno finanziario.

Ma si sappia ancora la conseguenza di questa dichiarazione; e soprattutto l'onorevole ministro dell'interno non può non prevedere che bisogna mutare il tempo delle elezioni, che bisogna mutare il

tempo delle radunanze dei Consigli e il compito loro, e che bisogna modificare molte altre disposizioni che sono nella legge comunale e provinciale. Per esempio, la Sessione di autunno dei comuni diventerebbe la Sessione di primavera...

MORANA, relatore. E non c'è altro.

MINGHETTI. Abbia pazienza; c'è dell'altro e assai; e la Sessione di primavera diventerebbe di autunno. Il Consiglio provinciale che si raduna di pieno diritto nel secondo lunedì di agosto, dovrebbe radunarsi di pieno diritto nel secondo lunedì di febbraio, perchè dovrebbe fare tutto il suo bilancio prima che cominci l'anno finanziario.

E poichè si vuole che lo stesso Consiglio comunale, composto delle medesime persone, sia quello che giudichi il preventivo e il consuntivo, è evidente che le elezioni comunali e provinciali che oggidì si fanno nel mese di giugno o di luglio, dovrebbero farsi allora in questa nuova ipotesi nel mese di gennaio o appresso.

Se vogliamo insomma mantenere i rapporti che vi sono ora tra il bilancio comunale e provinciale, e tutte le attribuzioni dei Consigli, noi dobbiamo, modificando l'anno finanziario, in pari tempo coordinare tutte le disposizioni che vi si riferiscono.

Ora io dico che il mettere tutto questo in una facoltà generale data al ministro delle finanze, colla parola *occorrendo*, non mi pare un procedere corretto, costituzionale, parlamentare. A me pare che la Camera debba affrontare nettamente questa questione. Oggi sarà impossibile finire questa legge. A me pare che, arrivati all'articolo 70, il ministro e la Commissione possano considerare questa questione e meditare sulla necessità di modificare l'anno finanziario delle provincie e dei comuni. E se crederanno dire francamente che le provincie e i comuni dovranno conformare il loro esercizio finanziario sulla base dell'anno finanziario dello Stato, il ministro delle finanze e quello dello interno avranno la facoltà di coordinare tutte le disposizioni della legge comunale e provinciale, in quanto è necessario, a questa disposizione. Di tal guisa io credo che noi procederemo correttamente ed efficacemente. Ma non potrei in nessuna guisa accettare che, sotto la parola *occorrendo*, si lasci una facoltà che ha tanta influenza sull'andamento dei nostri uffici amministrativi.

MORANA, relatore. Mi riservo di rispondere quando saremo agli articoli.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Siccome si tratta di questione affatto speciale e che deve essere risolta quando si tratterà dell'articolo che vi si riferisce,

si vedrà allora se sarà da conservarsi questa incertezza che si racchiude nella parola *occorrendo*, o se invece si dovrà formulare una disposizione precisa come la suggerisce l'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. Va bene.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi più oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mocenni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MOCENNI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la leva militare sui giovani nati nell'anno 1862. (V. *Stampato*, n° 344-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Essendo stata chiusa la discussione generale, ricordo che la Commissione presenta un ordine del giorno il quale è del tenore seguente:

« La Camera delibera la seguente modificazione all'articolo 58 del regolamento provvisorio della Camera dei deputati:

« 1° L'esame del rendiconto generale consuntivo è attribuito alla Commissione permanente per lo esame dei bilanci;

« 2° Il numero dei componenti la Commissione generale del bilancio sarà di 36. »

Evidentemente quest'ordine del giorno presuppone approvata la legge; quindi sarà il caso di venire alla votazione di quest'ordine del giorno quando il disegno di legge sia stato approvato per alzata e seduta.

Passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente. »

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo primo.

(È approvato.)

Pregherai gli onorevoli deputati che hanno già accennato ad alcuni emendamenti di volerli mandare.

« Art. 2. Nel mese di gennaio il ministro del tesoro farà l'esposizione finanziaria e presenterà al Parlamento già stampati:

« 1° Il rendiconto generale consuntivo dell'esercizio scaduto al 30 giugno precedente;

« 2° La proposta di maggiori e minori stanziamenti di spese che possono occorrere nei vari capitoli del bilancio in corso, e quella di maggiori o

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

nuove spese non compensate da diminuzioni; osservato però il disposto dell'articolo 28 della legge 22 aprile 1869.

« Qualora sia necessario, saranno con lo stesso disegno di legge proposti i mezzi per provvedere al pareggio della spesa con l'entrata; »

« 3° Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio successivo. »

All'articolo 2 che ho letto l'onorevole Minghetti propone questo emendamento:

Al n° 2 invece di dire: « La proposta di maggiori e minori stanziamenti di spese che possono occorrere nei vari capitoli del bilancio in corso, ecc. » propone che si dica invece: « Le proposte delle variazioni che possono occorrere nei vari capitoli, ecc. »

MORANA, *relatore*. Sta bene.

MAUROGONATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUROGONATO. (*Della Commissione*) Mi pare che essendosi deliberato di approvare con leggi separate i bilanci di prima previsione dei vari Ministeri, invece di dire: « del bilancio » si dovrebbe dire: « dei bilanci » perchè sono tante leggi distinte.

PRESIDENTE. È uno solo il bilancio.

MAUROGONATO. (*Della Commissione*) Scusi, i bilanci di prima previsione saranno, come attualmente, tanti, quanti sono i Ministeri. Siccome l'onorevole Minghetti propone che si dica: « Le proposte delle variazioni che possono occorrere nei vari capitoli » bisogna dire *dei bilanci* e non *del bilancio*, perchè se ne possono proporre su tutti, e per ogni bilancio si farà una legge speciale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Quando si parla del bilancio, s'intende il complesso degli stati di previsione. Si può dire anche *stati di previsione*.

NERVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

NERVO. Io vorrei fare osservare all'onorevole Maurogonato che le variazioni delle quali si tratta si riferiscono al bilancio in corso. Ora la formola *bilancio in corso*, che comprende la sintesi dei diversi bilanci, è già adottata anche dall'articolo 3, dove si dice: sarà allegato a questo disegno di legge un prospetto riassuntivo delle somme approvate col bilancio di previsione. Non si dice *col bilancio di previsione*. Dunque ora, o bisogna adottare le parole *bilancio di previsione* anche nell'articolo 2, oppure se si mantiene la parola *bilancio*, bisogna adottarla anche per l'articolo 3.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Maurogonato insiste?

MAUROGONATO. Io non insisto. A me pareva che la dizione, da me proposta fosse più precisa; ma poi-

chè non si è d'accordo per accettarla, resti pure l'articolo così com'è proposto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Può rimanere benissimo l'espressione *col bilancio*, perchè s'intende il complesso dei vari bilanci.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Cominciamo dall'emendamento dell'onorevole Minghetti, il quale propone che alle parole: *la proposta di maggiori o minori stanziamenti di spese*, ecc., siano sostituite le altre: *la proposta delle variazioni che possono*, ecc.

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato.)

Ora rileggo l'articolo 2 così emendato:

Art. 2.

Nel mese di gennaio il ministro del tesoro farà l'esposizione finanziaria e presenterà al Parlamento già stampati:

1° Il rendiconto generale consuntivo dell'esercizio scaduto al 30 giugno precedente;

2° La proposta delle variazioni che possono occorrere nei vari capitoli del bilancio in corso, e quella di maggiori o nuove spese non compensate da diminuzioni; osservato però il disposto dell'articolo 28 della legge 22 aprile 1869.

Qualora sia necessario, saranno con lo stesso disegno di legge proposti i mezzi per provvedere al pareggio della spesa con l'entrata;

3° Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio successivo.

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Art. 3.

Saranno presentati con unico disegno di legge il rendiconto generale consuntivo, i residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto medesimo e le variazioni al bilancio in corso di cui al n° 2 dell'articolo precedente.

Sarà allegato a questo disegno di legge un prospetto riassuntivo delle somme approvate col bilancio di previsione, con leggi speciali, colla proposta di cui nel precedente n° 2 dell'articolo 2 e con i residui risultanti dal rendiconto generale.

Gli stati di previsione di ciascun Ministero, verranno presentati con altrettanti distinti disegni di leggi.

BRANCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

BRANCA. Io, come è già stato detto da precedenti oratori, avrei desiderato che dopo i lunghi studi fatti sulle leggi di contabilità, la riforma fosse stata, se non completa, molto più ampia di quella che si propone col presente disegno di legge; ma siccome

con esso si fa un passo notevole verso il bilancio unico, perchè io non credo che un vero bilancio unico con questa legge si sanziona, e pur desiderando il meglio, così in gran parte l'accetto. Però, rispetto all'articolo 3, farò notare che la questione dei residui che è una delle questioni più importanti, sotto altra forma resta precisamente la stessa di quella dei bilanci precedenti. Io non avrei nemmeno d'uopo di rammentare all'onorevole ministro delle finanze che il gran pregio del bilancio inglese come bilancio unico, è quello precisamente che il così detto bilancio di cassa si confonde ed è lo stesso del bilancio di competenza, perchè le tesorerie inglesi, secondo le tradizioni antiche rafferimate da due grandi autorità finanziarie quale il Roberto Peel ed il Gladstone, hanno sempre preso a base della loro gestione i due seguenti principii: che le spese fossero calcolate al completo e le entrate al giusto; di guisachè con questo sistema, siccome ogni spesa ha la sua dotazione sufficiente, e siccome ogni entrata è calcolata in proporzione giusta, accade che giammai ad una spesa può mancare la sua dotazione, come giammai una entrata può essere deficiente; e così i servizi dell'anno si compiono, e tutto quel più che avanza diventa un puro avanzo di tesoreria.

L'anno appresso, tutto quello che non si è speso, va confuso nel conto generale, cioè nella valutazione dei bisogni del servizio per l'anno veniente pel quale si fanno i nuovi stanziamenti. Così non accade quello che accade in Italia, cioè che v'è un bilancio di competenza che, diremo così, è un bilancio ipotetico, ed un bilancio reale il quale poi è il bilancio di fatto.

È vero che si dice che questo bilancio ipotetico è il bilancio che risulta dalla legge; ma si ha un bel far leggi, quando poi le leggi non rispondono alla realtà tributaria e finanziaria. Perchè se noi stabiliamo 20 milioni all'anno, per esempio, per opere ferroviarie o stradali, e poi il fondo di entrata che deve corrispondere a questa spesa non s'incassa. Resta il bilancio reale perchè è fondato sulla legge, ma come realtà finanziaria questo bilancio è basato sul vuoto. Ecco perchè io avrei desiderato che si fosse entrati francamente nel sistema del bilancio inglese, cioè che non vi fossero stati residui alla fine d'ogni gestione. Tutto quello che non fosse stato speso, avrebbe dovuto confondersi nelle entrate generali della tesoreria; e nell'anno veniente, se si calcolava che oltre le somme stanziare per l'esercizio in corso vi fosse una parte non spesa nell'anno precedente ma che si potesse spendere, si fosse fatto un nuovo stanziamento sotto un unico capitolo.

Prendiamo per esempio la fabbrica d'armi di Terni; prendo un caso concreto acciò la dimostrazione sia più evidente alla Camera.

Si fece una legge con la quale si stabilirono stanziamenti per parecchi anni; ebbene per parecchi anni era iscritto il fondo in bilancio, ma intanto si trasportavano i residui dagli anni precedenti agli anni seguenti.

Se invece tutto quello che non fosse stato speso si fosse portato in economia nel tesoro, non si sarebbe già annullata la legge precedente, ma l'anno in cui la spesa si fosse effettivamente dovuta fare si sarebbe messo in bilancio tanto quanto era la parte che si poteva spendere. Poniamo il caso che a capo di tre anni nulla si fosse speso, l'anno in cui veramente bisognava spendere un solo milione, ma che per gli appalti fatti, per la possibilità di spingere avanti i lavori, non uno ma due milioni si sarebbero potuti spendere, poichè vi erano i fondi non spesi degli anni precedenti, si poteva mettere nel bilancio l'intera somma disponibile. Ecco come il bilancio di cassa in questo modo diventerebbe un vero bilancio normale e di competenza.

E che questo sia il miglior sistema lo prova il fatto che tutti gli Stati i quali non seguono il sistema inglese, come la Francia, per esempio, e come noi, mentre spesso sembra che abbiano una grande fioridezza finanziaria, dietro il bilancio normale si accumulano grossi disavanzi, sia per spese straordinarie, sia per crediti suppletivi, sia per debiti fluttuanti. Lo che non può mai accadere col bilancio unico. Perchè col bilancio unico se in fin d'anno apparisce che i servizi i quali erano sufficientemente dotati non lo sieno più e che tutto ciò che vi era in bilancio si è speso, accade che in fin d'anno la tesoreria non trova più nessun fondo.

Per contro, se i servizi erano stati sufficientemente dotati e le entrate sono più copiose, allora il fondo generale della tesoreria in fin d'anno presenta un aumento considerevole, ed è su questo aumento, non sopra ipotesi, che si determina se si debbano fare nuove e maggiori spese, o se si debba procedere a disgravi.

Io citerò un fatto. Il bilancio che si è chiuso nel 1881 presenta 80 milioni di maggiori incassi rispetto al bilancio precedente; ma, mentre la differenza fra il riscosso e lo speso era di soli 14 milioni nel bilancio precedente, in questo bilancio è di 32 milioni, diguisachè noi, avendo incassato 80 milioni di più, abbiamo consumato attività del Tesoro per 32 milioni, cioè per 18 milioni in più di quello dell'anno precedente. Ecco come, col sistema del doppio bilancio, non è mai possibile di avere una idea chiara assolutamente della situazione finan-

ziaria. Io però prevedo un'argomentazione che mi può fare l'onorevole ministro delle finanze, cioè che i bilanci inglesi sono giunti a questa perfezione dopo un lungo tempo, e che per un paese come il nostro che è in via di formazione, ed in cui spesso bisogna procurare i mezzi per soddisfare le necessità, è una certa risorsa, direi quasi, dell'ingegno italiano quella di stabilire stanziamenti spesso piuttosto fittizi che reali.

Si vogliono le opere? Ebbene si fa un lungo elenco di opere e si mettono stanziamenti i quali si sa che difficilmente potranno avere buono effetto; e poi secondo che il bilancio ci presenta risorse, si eseguono o non si eseguono in una certa misura queste opere. E così mediante questa specie di espediente si giunge ad accontentare assai più gente, che non si potrebbe accontentare con un bilancio effettivo. Ma poi che cosa succede? Che in fin d'anno risulta una di queste due cose: o molte opere non fatte, e quindi residui che si accumulano, ovvero, se vi è possibilità di fare operazioni di credito, si fanno di queste operazioni. Talvolta, anzi in questo ultimo esercizio, abbiamo avuto la buona fortuna che le entrate hanno date buone proporzioni; di guisa che, senza neppure giungere ad un completo pareggio di cassa, pure molte cose si sono potute fare, senza ricorrere a prestiti. Ora io comprendo che nè il ministro, nè il Parlamento potrebbero rinunciare d'un tratto ad un sistema, non soltanto opportuno a loro, ma che è stato una risorsa comune delle amministrazioni italiane, per avvicinarci, di mano in mano, ad un sistema, dirò così, molto più sincero e molto più fondato sulla nuda realtà dei fatti.

Quindi io non ho la speranza che l'onorevole ministro delle finanze possa accettare la mia proposta, quella cioè di uscire una buona volta da questo sistema di residui, e (poichè si parla di accettare il principio del bilancio unico) di accettarlo in tutta la sua integrità; ma io, pur non avendo questa speranza ho creduto di dover presentare queste poche osservazioni, perchè nella Camera e fuori non si creda che noi veramente veniamo a consacrare il sistema del bilancio unico, ma facciamo un passo molto più considerevole per avvicinarci ad esso.

L'altra parte, che a me sembra anche non meno importante, si è che questo modesto desiderio da me manifestato sia stimolo perchè la riforma che ora si inizia possa, se non subito, in un tempo non molto lontano venire completata.

MORANA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io credo che l'onorevole

Branca converrà facilmente che, secondo i più ovvi principii in materia di contabilità di Stato e di amministrazione, il bilancio di competenza deve essere distinto dal bilancio di cassa; e non credo che egli voglia confonderli. Però, qualora egli volesse una definizione più chiara e tassativa del bilancio unico, idealmente può aver ragione. Ma egli deve riconoscere che con questo disegno di legge si tende appunto allo scopo di diminuire la quantità di residui di cui egli ha fatto parola, e di avvicinare il bilancio di competenza quanto più è possibile alla gestione materiale di cassa. Sicchè è da sperare che un giorno si arrivi al risultato ultimo di non avere il doppio bilancio, di cui egli parlava, nel senso cioè del bilancio di competenza e del bilancio dei residui. Prima del 1869 si trasportava tutto ai residui senza quasi nessun esame. La legge del 1869 portò un miglioramento efficace in questa parte del servizio, e la massa dei residui venne gradatamente scemando. Adesso noi facciamo un altro passo, inquantochè veniamo a definire con maggior precisione con questo disegno di legge che cosa s'intenda veramente per residui.

Il residuo della spesa non è che quella, la quale è ordinata e liquidata, almeno in via amministrativa, ed il residuo dell'entrata è l'entrata già accertata, per la quale lo Stato ha acquisito il diritto di riscuotere, ma che solo materialmente non è stata riscossa.

Applicando questo disegno di legge, qualora fosse sanzionato dal Parlamento, con rigore e con rettitudine, il bilancio si chiuderebbe il 30 di giugno di ogni anno lasciando solo debitori e creditori di spese già liquidate o di entrate il cui diritto fosse già acquisito dallo Stato, ed usciremo così dal pelago dei residui.

Per residui non si devono intendere che i fatti già incominciati durante il corso dell'esercizio e non definitivamente compiuti, ma che si compiranno nei mesi successivi. Ond'è che se arrivassimo davvero al risultato di chiudere l'esercizio finanziario lasciando soltanto dei creditori e dei debitori, noi consegureremo tutti i vantaggi del bilancio di competenza, eliminando gl'inconvenienti che esistevano nel passato ed esistono in altri paesi, d'esercitare contemporaneamente il bilancio di competenza e quello dei residui. Credo quindi che l'onorevole Branca esaminando attentamente l'importanza della riforma che si propone specialmente in ordine al modo d'accertare i residui, vedrà in questo disegno di legge un passo importante per giungere a quello scopo che giustamente è il suo ideale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MORANA, *relatore*. Le osservazioni dell'onorevole ministro mi dispensano dal rispondere all'onorevole Branca. Non voglio far perder tempo alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Branca, non fa proposte?

BRANCA. Sono soddisfatto della dichiarazione fatta dall'onorevole ministro di voler cioè perfezionare il sistema in tempo non lontano.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 di cui ho già dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 4. Sono materia del conto dell'esercizio finanziario:

« 1° le entrate accertate e le spese liquidate, anche in via amministrativa, e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

« 2° le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del Tesoro ed i pagamenti effettuati nello stesso periodo di tempo;

« 3° le entrate accertate e le spese impegnate in virtù di decreti corredati delle necessarie giustificazioni e registrati alla Corte dei conti. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MORANA, *relatore*. La Commissione propone questi emendamenti, nei quali crede che sarà consenziente l'onorevole Minghetti. Dal primo comma sarebbero cancellate le parole « del conto. » Nel n° 1, dopo le parole: « le entrate accertate, » si dovrebbe aggiungere: « e scadute. » Nel n° 3, dopo le parole: « le entrate accertate, » si dovrebbe dire: « e non riscosse. » Nel n° 4 si dovrebbe mettere un'alinea così concepito: « Questi risultati saranno iscritti in una categoria speciale del bilancio. »

PRESIDENTE. La Commissione dunque propone che, nel primo alinea, invece di dire: « Sono materia del conto dell'esercizio finanziario, » si dica: « Sono materia dell'esercizio finanziario. » Poi, al n° 1, propone che si dica: « Le entrate accertate e scadute e le spese liquidate, ecc. » Propone poi che, al n° 3, si dica: « Le entrate accertate e non riscosse, ecc. » Finalmente al n° 4, propone che si aggiunga un'alinea così concepito: « Questi risultati saranno iscritti in una categoria speciale del bilancio. »

MINGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

MINGHETTI. Io avevo proposto, in quanto alla prima parte, di riprendere la locuzione della legge attuale. Ma tanto fa il dire: « dell'esercizio finanziario, » purchè si tolgano le parole: « del conto. » Secondo emendamento: « Le entrate accertate e scadute » è quello che proponevo io; ed anche qui siamo d'accordo. « Le spese liquidate anche in via amministrativa dal 1° luglio a tutto giugno. » Io aggiungo: « le spese ordinate, » perchè mi pare che

non tutte le spese abbiano bisogno di essere liquidate amministrativamente o giudizialmente; vi sono spese nel bilancio che non hanno bisogno altro che del rilascio del mandato. D'altronde io trovava nella dizione proposta del ministro delle finanze la parola *disposte*, ed io aveva detto invece *ordinate* perchè indica più precisamente le spese per le quali si è spedito un mandato. Su ciò lascio giudice l'onorevole ministro delle finanze; a me pareva di chiarire meglio le sue facoltà, e non so immaginare che rifiuti il mio emendamento. Ma se egli crede il contrario, a me basterà che alla parola *entrate* si aggiunga *scadute*.

Ringrazio poi la Commissione di aver accettato la mia aggiunta: « le entrate accertate e non riscosse. »

Fin qui dunque, se il ministro è d'accordo, voterò col ministro stesso e con la Commissione. Ma un punto su cui non posso essere d'accordo è sull'aggiunta al paragrafo 4.

Inanzitutto io non capisco perchè si voglia parlare qui dei riassunti in allegato; questa è questione che concerne il resoconto, mentre qui si tratta delle materie dell'esercizio finanziario, e non vi hanno rapporto gli allegati. Quando si parlerà del resoconto, voi potrete dire quali allegati si debbano aggiungere, così la questione è chiara; ma qui non si tratta che delle materie dell'esercizio finanziario, cioè dei conti e non degli allegati.

Rispetto alla separazione che deve esservi fra il conto patrimoniale e il bilancio, non basta dire che le variazioni del primo saranno iscritte *in un'altra categoria*. Ed ecco che introduciamo una nuova parola, mentre io diceva invece: « i risultati medesimi saranno coordinati col bilancio generale, mantenendoli però distinti. » Questa mi pareva la formula più chiara di tutte; per conseguenza io non potrei votare la formula della *categoria*, perchè è un'altra parola che non risponde ad un'idea ben chiara.

La parola *categoria*, specialmente nel bilancio piemontese, voleva dire quello che noi adesso chiamiamo capitolo, Ma ora la parola *categoria* è stata tolta dal bilancio e non ha più un significato ben chiaro.

MORANA, *relatore*. C'è nel bilancio la parola *categoria*.

MINGHETTI. Mi pare che si voglia dire: *colonna*.

Ora comprendo ciò che il relatore vuol dire. Forse intende le tre categorie, cioè: spese effettive, movimento patrimoniale, entrate di giro. Così la Commissione farebbe un'altra categoria, che sarebbe questa: risultati attivi e passivi patrimoniali. Lo capisco, ma non mi vi acconcio, e mantengo la neces-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

sità di dire che le variazioni patrimoniali debbono essere separate dal bilancio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io spero che la Commissione vorrà essere cortese verso il ministro, nell'ascoltare con una certa benignità alcune proposte, che io crederei indispensabili a rendere la legge meno imperfetta che sia possibile.

Accetto che si dica: « sono materia dell'esercizio finanziario » come propone la Commissione.

Quanto al numero 1, accetto l'emendamento della Commissione concordato con l'onorevole Minghetti, cioè, che si dica: « le entrate accertate e scadute. »

Ma quanto alle spese, io proporrei che si dicesse: « le spese ordinate o liquidate anche in via amministrativa » perchè veramente sono due i casi; vi sono delle spese liquidate, per le quali si è spedito il mandato, che materialmente non è stato riscosso dal creditore; vi sono delle spese liquidate amministrativamente, ma per le quali nell'ultimo giorno della chiusura dell'esercizio non si è arrivati in tempo a spedire il mandato. Occorre perciò, premettendo la parola *ordinate* all'altra o *liquidate*, comprendere i due casi.

Quanto poi all'aggiunta relativa ai risultati attivi e passivi dei bilanci o delle scritture dei magazzini, delle maggiori officine ed altre aziende principali dello Stato, pregherei la Commissione e l'onorevole Minghetti di osservare che l'articolo 4, come tutta la legge, non riguarda punto il bilancio, ma riguarda le materie dell'esercizio e poi il resoconto. Ora il dire che quei risultati saranno iscritti in categorie speciali, pare che includa un precetto legislativo che si riferisca al bilancio. Io vorrei togliere questo equivoco.

D'altronde in ordine a questa categoria è bene spiegarsi chiaramente. Noi abbiamo tre categorie in cui si ripartisce il bilancio: entrate e spese effettive, movimento di capitali, partite di giro. Per me è indubitato che la spesa di dotazione del materiale dei magazzini è spesa effettiva e va nella categoria delle spese effettive. Sarebbe un errore farne una categoria a parte, e peggio ancora il comprenderla nel movimento dei capitali. Basterebbe, secondo me, dire: « i risultati attivi e passivi dei bilanci delle scritture dei magazzini, lavori, officine e altre aziende principali dello Stato in relazione ai capitoli speciali del bilancio. »

Evidentemente questi capitoli speciali, come ho dichiarato nel primo mio discorso, saranno raggruppati tutti in un titolo che farà parte della categoria delle spese effettive.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. Nella parola *ordinate* mi trovo perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro, e voto con esso: si può dire spesa ordinata o liquidata, e così in tutto il resto. Quanto al paragrafo IV, io veramente vorrei fare una preghiera alla Commissione. Se noi votiamo adesso i paragrafi I, II e III non potrebbe la Commissione fermarsi qui, e domani portare una formula nuova? Essa abbrevierà così il cammino. Non vi è da fare che qualche piccola modificazione, ma viene poi l'articolo 6, e poi la questione dell'articolo 7 che mi pare gravissima. È impossibile che oggi si finisca tutto, poichè già siamo alle 6 e mezzo. Votiamo dunque i primi 3 paragrafi; in quanto al quarto, domani la Commissione d'accordo col ministro presenterà una nuova dizione che io molto probabilmente accetterò.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MORANA, relatore. La Commissione fin d'adesso accetta gli emendamenti proposti dal ministro. Se poi l'onorevole ministro crede che si debbano fare ancora altre modificazioni, se ne rimette al ministro e alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io credo che l'emendamento che ho proposto risponda a tutti i dubbi, e prego l'onorevole Minghetti di osservare che dicendosi che questi risultati attivi e passivi saranno registrati in relazione ai capitoli speciali del bilancio, si esprime proprio il concetto che noi abbiamo. Il bilancio potrà farsi in questa maniera: dopo le altre spese effettive, si iscriveranno tutti i capitoli di spese riferentisi a dotazione di magazzini. Nel resoconto poi vi saranno le partite corrispondenti a questi capitoli speciali della dotazione dei magazzini, e ciascuna di queste partite di spesa avrà la sua spiegazione nell'allegato, cioè nel conto della scrittura del magazzino stesso, o dell'officina a cui la spesa si riferisce. Mi pare che non potrebbesi fare altrimenti questo collegamento di scrittura di dotazione dei magazzini, e di scrittura finanziaria, senza alterare la natura propria della contabilità del bilancio. Mi pare quindi che il dire che questi risultati attivi e passivi saranno registrati nel resoconto, come materia del conto finanziario, in relazione a speciali capitoli del bilancio, stabilirebbe bene il principio della separazione e del collegamento a un tempo.

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

MINGHETTI. Mi dispiace, sarà un errore mio, ma io

non veggo questa distinzione. Del resto io mi accosto all'idea dell'onorevole ministro, purchè si dica: *saranno registrati, distinti e coordinati ai capitoli speciali del bilancio*. Qui ci sarebbero le due idee. Per me, desidero che nella dizione di questo articolo, si tengano presenti ben chiare queste due idee, che le variazioni patrimoniali siano *distinte e coordinate agli speciali capitoli del bilancio*. Io questa dizione la accetterei. Ma ritorno al mio punto, ed è che mi pare che questa non sia la questione di cui si tratta. Come ha detto l'onorevole ministro delle finanze, qui si tratta della materia dell'esercizio, e questo che noi diciamo ora starebbe bene là dove si parla del resoconto, perchè è questione della forma con cui si rende il conto; qui invece diciamo quale è la materia del nostro esercizio finanziario. Si parla di allegati: magli allegati sono materia del resoconto, non sono il soggetto dell'esercizio finanziario. Ad ogni modo, io ripeto che se il ministro accetta che si dica *distinti e coordinati*, invece di dire *in relazione*, io allora voterò anche la sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Per me il dire *distinti e collegati, o coordinati* ha lo stesso significato che dire *in relazione*, quindi accetto la dizione dell'onorevole Minghetti. Faccio però notare che, sebbene in quest'articolo 4 si parli della materia dello esercizio finanziario, la materia dell'esercizio è quella stessa del resoconto. Difatti nell'articolo 6 si ripete la stessa cosa che è detta nel numero 4 dell'articolo che discutiamo. Prima si definisce la materia dell'esercizio, poi si viene a definire il resoconto in cui si ripete quello stesso che è detto nella definizione della materia dell'esercizio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MORANA, relatore. La Commissione ha sempre ritenuto che con quell'articolo si fosse parlato del bilancio, poichè, intendiamoci bene, è materia dell'esercizio finanziario quella che è approvata dalla Camera col suo bilancio. Quindi queste due cose si confondevano insieme, e non è vero che questo documento non potesse portare allegati.

La Commissione in conseguenza ritenne che, dovendo far parte di quella materia finanziaria che la Camera vota anche il risultato attivo e passivo dei bilanci, si andasse a questo risultato, che cioè si dovesse pure iscrivere in bilancio una dimostrazione dei conti dai quali i risultati stessi sono tratti. E certamente in questo caso scomparirebbe il dubbio dell'onorevole Minghetti, perchè nel caso che noi consideriamo, cioè a dire nella materia che

viene a formare il bilancio di previsione, ci saranno allegati i bilanci di previsione dei vari magazzini a dimostrazione delle cifre introdotte in bilancio, così come nel bilancio definitivo ci saranno allegati i consuntivi dei rispettivi bilanci per essere messi in raffronto con quelli precedenti. Del resto, la Commissione ha dichiarato e torna a dichiarare che accetta la modificazione quale la proponeva l'onorevole ministro delle finanze, e che ha potuto raccogliere in questa forma: « I risultati attivi e passivi dei bilanci o delle scritture dei magazzini, delle maggiori officine o di altre aziende principali dello Stato in relazione ai capitoli speciali del bilancio. » A corredo di queste iscrizioni...

PRESIDENTE. Adagio, adagio!

MORANA, relatore. Prego l'onorevole presidente di non scrivere ancora, perchè desidero prima sapere se l'onorevole ministro intenda modificare questa dizione o accettarla così:

« A corredo di queste iscrizioni si uniranno i risultati... »

MINGHETTI. Rinnovo la mia preghiera di differire la discussione.

MORANA, relatore. Permetta: si uniranno in allegato i riassunti del bilancio delle scritture suddette, che saranno a questo fine tenute per quantità e valore.

Se è questo che l'onorevole ministro intende che si voti, allora io mi permetterò di indicare all'onorevole presidente la modificazione dove sta; se poi c'è un'altra modificazione, allora prego l'onorevole ministro di formularla lui, o di rimandare la discussione a domani.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non c'è che una modificazione di forma proposta dall'onorevole Minghetti, la quale non ho sott'occhio. Pare che l'onorevole Minghetti proponesse di dire *distinte e coordinate*.

MINGHETTI. Io diceva *distinte e coordinate*. Del resto scriverò il mio emendamento, perchè ormai oggi non possiamo finire la legge.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

LA PORTA. Io vorrei pregare la Camera di rimandare a domani questa questione. L'onorevole Minghetti, e qualunque altro avesse qualche emendamento da presentare, si compiacciano di mandarli alla Commissione. Essa s'intenderà coll'onorevole ministro, e verrà a proporre una nuova dizione.

PRESIDENTE. Dunque si propone la sospensiva sul paragrafo 4°. Possiamo però votare i primi tre paragrafi. Per conseguenza li prego di prestare un momento di attenzione, perchè anche in questi altri paragrafi ci sono vari emendamenti.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1882

Il primo emendamento che è proposto, è questo: sopprimere nel primo alinea le parole « del conto » e dire semplicemente « sono materia dell'esercizio finanziario. »

Chi approva la soppressione delle parole « del conto, » è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Nel secondo alinea si propone di dire: « le entrate accertate, » ed aggiungere « e scadute; » poi « e le spese, » aggiungere, « ordinate o liquidate. »

Pongo ai voti l'aggiunta delle parole « e scadute. »

(È approvata.)

Pongo ai voti l'aggiunta della parola « ordinate, » per cui si dirà « le spese ordinate o liquidate. »

(È approvata.)

Pongo ora ai voti la prima parte dell'articolo 4:

« Sono materia dell'esercizio finanziario: 1° Le entrate accertate e scadute e le spese ordinate o liquidate anche in via amministrativa, e scadute dal 1° luglio a tutto giugno. »

(È approvata.)

« N° 2. Le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del tesoro ed i pagamenti effettuati nello stesso periodo di tempo. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

N° 3. A questo n° 3 si propone che dopo le parole *le entrate accertate*, si aggiungano le parole *e non riscosse*.

Metto ai voti quest'aggiunta.

(È approvata.)

Rileggo il n° 3 coll'aggiunta ammessa:

« Le entrate accertate, *e non riscosse*, e le spese impegnate in virtù di decreti corredati dalle necessarie giustificazioni e registrate alla Corte dei conti. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

ANNUNZIO D'UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE AL MINISTRO GUARDASIGILLI.

PRESIDENTE. Intanto do lettura di una domanda di interrogazione rivolta al ministro guardasigilli, pregando l'onorevole presidente del Consiglio di comunicargliela:

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro guardasigilli sopra un parere del Consiglio di Stato che attribuisce un'azione senza limite di tempo agli agenti del Pubblico Ministero

relativamente alle liste elettorali politiche, parere pubblicato nel Bollettino del Ministero di grazia e giustizia.

« Della Rocca ed Orilia. »

Poi essendo presente il ministro dei lavori pubblici gli chiedo se e quando egli creda rispondere alla interrogazione già annunciata diretta ad esso ed all'onorevole ministro dell'interno dall'onorevole Sforza-Cesarini circa il bagno penale di Anzio, e sulla conseguente sospensione dei lavori del porto.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domani.

PRESIDENTE. Onorevole Sforza-Cesarini gli onorevoli ministri risponderanno domani; è soddisfatta? **SFORZA-CESARINI.** Sì.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, si procederà alla numerazione dei voti.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Resoconto generale amministrativo pel 1879.

Presenti e votanti	220
Maggioranza	111
Voti favorevoli.	195
Voti contrari	25

(La Camera approva.)

IL DEPUTATO COCCO-ORTU PRESENTA UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Cocco-Ortu a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

COCCO-ORTU, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti sulle quote minime d'imposta sui terreni e fabbricati. (V. Stampato, n° 128-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Domattina alle 11 riunione degli uffici, alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 40.

Ordine del giorno per la tornata di martedì:

(Alle ore 2 pomeridiane.)

1° Verificazione di poteri;

2° Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni della legge 22 aprile 1869, sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato;

3° Stipendi e assegni fissi per gli ufficiali ed impiegati civili della regia marina ;
4° Ordinamento degli istituti superiori femminili di Roma e Firenze ;
5° Approvazione delle tabelle di riparto generale delle somme da assegnarsi alle linee della 2^a e 3^a categoria delle ferrovie complementari ;
6° Costruzione ed esercizio di una ferrovia diretta fra Roma e Napoli ;
7° Disposizioni relative all'emigrazione ;
8° Disposizioni a tutela dei lavoratori nella costruzione di edifizii, nelle miniere e officine ;
9° Riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso ;
10. Ordinamento degli archivi nazionali ;
11. Disposizioni circa i procedimenti formale e sommario ;
12. Aggregazione del comune di Piovà al mandamento di Cocconato ;
13. Sugli alienati e sui manicomi pubblici, privati e criminali ;
14. Aggregazione del comune di Tizzano Val Parma al mandamento di Langhirano ;
15. Aggregazione del comune di Monteleone d'Orvieto al mandamento di città della Pieve ;
16. Concessione della naturalità italiana al conte Antonio Marescalchi ;
17. Autorizzazione pel trasporto del monumento del Re Carlo Alberto in Torino in altra località ;
18. Assegno di una pensione alla famiglia di Pietro Ilardi, comandante le guardie di sicurezza pubblica a cavallo in Palermo, morto in servizio ;

19. Permuta di beni demaniali coi comuni di Foggia e di Nocera Inferiore ;
20. Riforma della legge provinciale e comunale ;
21. Modificazioni della legge sulle opere pie ;
22. Disposizioni penali per l'esecuzione della legge sulla pubblica sanità ;
23. Transazione per lavori di costruzione dell'ospedale di Gesù e Maria di Napoli ;
24. Aggregazione di parte del comune di Piazzola al comune di San Giorgio in Bosco ;
25. Facoltà al Governo di procedere ad una nuova circoscrizione territoriale delle preture mandamentali di Torino ;
26. Convenzione per l'immersione e manutenzione di un cordone elettrico sottomarino fra Lipari e Salina ;
27. Spesa per la costruzione presso Costantinopoli di un monumento in cui raccogliere i resti mortali dei soldati italiani morti nella guerra di Crimea ;
28. Estensione della legge del 18 dicembre 1881 alle vedove e agli orfani dei militari di terra e di mare che non poterono godere dell'indulto sovrano del 1871 ;
29. Leva militare sui giovani nati nel 1862 ;
30. Tariffa telegrafica interna.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.

